

## LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

### Il viaggio della costituzione

#### PREPARIAMOCI

1. Le attività possibili per un'organizzazione di volontariato (e quelle non possibili) – pag. 5
2. Cosa serve alla costituzione: l'atto costitutivo e lo statuto – pag. 7

#### PARTIAMO

3. Forma e formalità della costituzione (codice fiscale, registrazione) – pag. 9
4. Registrazione, Iscrizione, Riconoscimento – pag. 11
5. Il registro regionale e provinciale del volontariato (onori e oneri) – pag. 12
6. ONLUS o non ONLUS – pag. 14
7. Libri sociali, quali e come – pag. 15
8. L'assicurazione – pag. 19
9. Bilancio sì, ma come (cenni) – pag. 19

#### CAMBIAMO STRADA

10. Adempimenti e obblighi in caso di variazione di statuto o di sede – pag. 23

#### FERMIAMOCI

11. Adempimenti e obblighi dello scioglimento – pag. 25

#### ALLEGATI

- a) Traccia di assemblea costitutiva per un'organizzazione di volontariato – pag. 27
- b) Traccia di statuto per un'organizzazione di volontariato – pag. 29
- c) Normativa di riferimento – pag. 36
- d) Siti internet utili – pag. 47



## INTRODUZIONE

Il Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara opera dal 1997, secondo la normativa nazionale, con lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine eroga le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nell'apposito registro regionale e provinciale.

Attualmente (gennaio 2012) l'Associazione Agire Sociale, che gestisce il CSV di Ferrara, è composta da 99 organizzazioni di volontariato ed è presente sul territorio provinciale ad Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro, Ferrara e Portomaggiore.

Questa presenza sul territorio si concretizza attraverso la realizzazione di servizi di consulenza, formazione, informazione, documentazione, promozione del servizio civile e più in generale di assistenza alle circa 400 associazioni di volontariato della provincia. Il CSV favorisce, inoltre, il lavoro in rete e la sinergia tra volontariato, organismi del Terzo Settore e le istituzioni, anche attraverso il lavoro della progettualità sociale.

Nella **sede centrale di Ferrara e nelle sedi periferiche**, è possibile utilizzare telefoni, fax, fotocopiatrice, computer, stampanti, sala riunioni, videoproiettore, registratore, lavagna luminosa, forme di domiciliazione. Sono inoltre a disposizione delle organizzazioni strutture e strumenti per la realizzazione di eventi e manifestazioni all'aperto.

### **Consulenza, assistenza e non solo**

Il **Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara** ha sviluppato, nel corso di questi anni, proprio per le organizzazioni di volontariato, una serie di servizi di informazione e comunicazione integrata per contribuire a conoscere e capire meglio il volontariato, aiutare a diffondere la cultura della solidarietà, far incontrare e far conoscere fra loro le persone e le idee che animano le associazioni di volontariato.

In quest'ottica è nata questa dispensa, dedicata ai "primi passi" da seguire nel cammino che porta alla costituzione di un'organizzazione di volontariato: poche indicazioni, concordate con l'Ufficio Volontariato, Associazionismo e Politiche Abitative della Provincia di Ferrara (che si occupa della tenuta e aggiornamento del Registro provinciale del Volontariato), che ci auguriamo possano facilitare la partenza ed il percorso di tutti i "viaggiatori" del mondo della solidarietà.

La Presidente  
*Laura Roncagli*

## NOTA METODOLOGICA

Ogni lato della pagina di questa dispensa è contraddistinto da una baguette, diversa per ogni sezione, per agevolarne la ricerca.

Nei diversi paragrafi, quando possibile, abbiamo inserito:

- **“Qualche esempio”**, utile per capire nella pratica, con qualche esempio generale, come si declinino i principi indicati;
- **“Cosa succede se...”**, che indica a quali rischi o problemi andiamo incontro nel caso si adottino comportamenti diversi da quelli indicati;
- **“Attenzione!!!”**, che serve ad evitare gli errori più comuni o sottolineare implicazioni a cui raramente si pensa.

Questi richiami riportano indicazioni necessariamente generiche, utili per la comprensione del testo. Raccomandiamo quindi di rivolgersi al settore consulenze di Agire Sociale per le problematiche specifiche della singola associazione.

Al termine di alcuni paragrafi troverete inoltre il **“FOTO FLASH”**, cioè alcune righe di sintesi per ricordare meglio i concetti espressi. Attenzione: la sintesi non è sufficiente per esprimere con la necessaria completezza i temi trattati, non basatevi perciò solo su quanto letto nel foto flash.

## **1. LE ATTIVITA' POSSIBILI PER UN'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (E QUELLE NON POSSIBILI)**

Un'organizzazione di volontariato si costituisce solitamente per iniziativa di un gruppo di persone che intendono svolgere insieme un'attività non economica di solidarietà sociale.

Sin qui tutto chiaro, d'accordo, ma volere svolgere insieme una "attività" è troppo poco per scegliere da subito un'organizzazione di volontariato quale strumento più adatto. Ciò che è necessario tenere a mente è che l'elemento fondamentale è l'attività che intendiamo svolgere e non lo strumento per svolgerla, cioè l'organizzazione di volontariato.

Già, perché non è sufficiente svolgere un'attività non economica e non retribuita perché si approdi ad un'organizzazione di volontariato: è necessario che sia previsto quello che viene chiamato "fine di solidarietà". Solo un'organizzazione che persegua uno scopo di solidarietà potrà cioè essere definita "di volontariato" in senso stretto e secondo i criteri della legge.

E' vero che anche le persone che operano in altri tipi di organizzazioni non percepiscono nessun compenso ma, in effetti creando un po' di confusione, la "attività di volontariato" – cioè gratuita – può essere svolta dalle persone in diverse tipologie di associazioni, mentre le "organizzazioni di volontariato" sono quelle particolari forme associative in cui l'attività volontaria viene indirizzata a scopi di solidarietà. In altre parole, non basta decidere di svolgere un'attività gratuita per costituire un'organizzazione di volontariato, è necessario che questa attività sia svolta per fini solidaristici.

La Regione Emilia Romagna ci aiuta, specificando con propria Delibera<sup>1</sup> che sono iscrivibili al registro del volontariato quelle organizzazioni che *"siano liberamente costituite a fini di solidarietà, qualunque sia la forma giuridica assunta e, quindi, che operino esclusivamente a favore di persone terze rispetto all'organizzazione attraverso attività volte a prevenire o rimuovere situazioni di emarginazione, di disagio e di bisogno socio-economico o culturale, o comunque a tutelare diritti primari. Solidale è, infatti, ogni azione che consente la fruizione dei diritti, la qualità della vita per tutti, il superamento di comportamenti discriminatori e di svantaggi di tipo economico e sociale, la valorizzazione delle culture, dell'ambiente e del territorio (Carta dei Valori del Volontariato)."* E' chiaro che questa definizione è comunque generale, non poteva essere altrimenti dato che un semplice elenco avrebbe finito inevitabilmente per escludere un'attività di solidarietà a cui non si aveva pensato. Per capire se l'organizzazione di volontariato sia davvero la scelta adatta, dobbiamo verificare se l'attività sia davvero ricompresa nelle tipologie di legge.

<sup>1</sup> Deliberazione della Giunta n. 139 del 13/2/2006 – articolo 2 – lettera b).

### **Qualche esempio:**

Sono compatibili con il fine di solidarietà le attività di volontariato svolte a favore di persone in situazione di disagio fisico, ma anche di difficoltà relazionali, con difficoltà di inserimento nel tessuto sociale o oggetto di discriminazione. Ancora, sono compatibili attività che riguardano la tutela, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente, sia rivolto agli animali che all'ecosistema in generale.

Non sono invece direttamente riconducibili all'attività solidaristica attività finalizzate al tempo libero dei soci. Non sono nemmeno solidaristiche attività rivolte a terzi esterni, se non finalizzate alla solidarietà così come sopra definita, come ad esempio la pratica sportiva, l'organizzazione di visite ed attività culturali ma anche l'attività di doposcuola se non rivolta a bambini in situazione di difficoltà.

### **Cosa succede se...**

Dobbiamo innanzitutto ricordare che la registrazione dell'atto costitutivo redatto in forma di scrittura privata (vedi più avanti, al paragrafo 4), non costituisce nessun avallo del contenuto dello Statuto, dato che l'Agenzia delle Entrate non effettua un rigido controllo di merito.

Nella pratica può succedere che:

- 1) cadiamo nel fraintendimento dello scopo solidaristico, indicando nello statuto un'attività come di solidarietà, invece non riconducibile a questo ambito. In questo caso, al momento della richiesta di iscrizione al registro del volontariato (per approfondimenti sul tema si veda il successivo paragrafo 5), l'Amministrazione Provinciale non potrà concedere l'iscrizione, ed indicherà nella motivazione del diniego la non osservanza delle indicazioni della delibera, nella parte riguardante la previsione del fine solidaristico.
- 2) indichiamo nello statuto il perseguimento dello scopo solidaristico, ad esempio attività a favore di bambini in situazione di disagio, ma poi con il tempo rispondiamo alle richieste di genitori per impegnare il tempo libero di bambini senza particolari difficoltà. In questo caso nell'immediato non avremo nessuna segnalazione particolare, ma in caso di controllo (della Provincia stessa, ma anche dell'Agenzia delle Entrate o dell'Intendenza di Finanza) rischieremo che ci venga contestato di non svolgere l'attività prevista dallo statuto e quindi, arrivando alle estreme conseguenze, che l'organizzazione non sia riconducibile alla tipologia "di volontariato" ed al diritto di usufruire delle relative e specifiche agevolazioni

### **FOTO FLASH**



*L'attività di volontariato – cioè gratuita – può essere prestata in diverse tipologie di associazioni. Le organizzazioni di volontariato sono quelle organizzazioni in cui si svolge attività di volontariato per soli fini di solidarietà.*

## **2. COSA SERVE ALLA COSTITUZIONE: L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO**

Ai più attenti non sarà sfuggito che sino ad ora abbiamo parlato di “organizzazione” e non di “associazione”. Nella Legge Nazionale n. 266 del 1991, così come nella citata Delibera della Regione Emilia Romagna si indica infatti che possono essere di volontariato le organizzazioni “*qualunque sia la forma giuridica assunta*”. Non solo quindi associazioni, ma anche altre forme quali, ad esempio, i comitati.

Quali le differenze? I comitati sono solitamente costituiti per un fine specifico e ben identificato: ad esempio, il “Comitato Rossi” è finalizzato al sostegno della famiglia in difficoltà Rossi. Le associazioni, invece, perseguono uno scopo più ampio: ad esempio, l'Associazione “Sostegno familiare” svolge attività a sostegno di diverse famiglie in difficoltà, tra le quali la Rossi, ma anche le famiglie Bianchi e Verdi.

Esistono altre differenze, ma ciò che qui ci interessa è sottolineare che entrambe queste tipologie possono essere “organizzazioni di volontariato”. Le indicazioni sulla costituzione che seguono sono le medesime per entrambe le tipologie.

Bene, a questo punto abbiamo tutte le informazioni per creare - in termini giuridici “costituire” – la nuova Associazione che ci accompagnerà nel nostro viaggio.

Dato che un'associazione altro non è, in fondo, che un gruppo di persone che decidono di svolgere delle azioni insieme, la prima cosa da fare è stabilire e scrivere gli scopi, le attività e le regole che governeranno l'attività dell'associazione e che comunque devono, ovviamente, rispettare la legge.

Il documento che contiene queste indicazioni e regole è appunto lo **statuto**.

Questo deve prevedere, per legge:

- il nome dell'Associazione
- la sede
- lo scopo generale
- le attività che intendiamo svolgere
- la previsione che tutti i soci possono svolgere attività di volontariato
- le modalità in cui i soci aderiscono, recedono e sono esclusi
- i poteri e le regole dell'assemblea
- i poteri e le regole del consiglio direttivo
- l'identificazione di chi ha la rappresentanza legale
- la previsione della redazione del bilancio (o rendiconto) consuntivo e le modalità con le quali questo viene approvato dai soci
- le fonti di entrate possibili

- l'assenza di scopo di lucro
- la destinazione, in caso di liquidazione, dell'eventuale residuo ad altre organizzazioni di volontariato.

Esistono poi altri elementi che possono essere introdotti nello statuto, che non sono obbligatori per legge ma che, una volta inseriti, lo divengono per l'associazione:

- l'identificazione di un tesoriere
- la previsione del collegio dei revisori dei conti
- la previsione del collegio dei probiviri
- la previsione della redazione del bilancio (o rendiconto) preventivo e le modalità con le quali questo viene approvato dai soci

Una volta redatto (la forma scritta è obbligatoria), dobbiamo essere sicuri che tutti siano d'accordo nel costituire l'associazione e convengano con i contenuti di quella sorta di "carta d'identità" che è il suo statuto. E' il verbale di costituzione – cioè l'**assemblea di costituzione** – che certifica questa volontà dei soci. Il verbale deve riportare perciò:

- i dati identificativi dei presenti
- sede ed indirizzo
- sintesi degli scopi
- importo della quota annuale di adesione (che può essere cambiata da successive assemblee o consigli direttivi, secondo quanto stabilito dallo Statuto)
- nomina dei componenti il consiglio direttivo e del presidente (se lo statuto non prevede che sia a cura direttivo stesso).

### ***In pratica***

L'organizzazione di volontariato è una libera forma associativa democratica, per cui deve essere composta da un numero minimo di soci che permettano la democraticità della struttura. La Regione Emilia Romagna considera che tale fondamentale principio sia rispettato quando il numero complessivo dei soci aderenti sia almeno il doppio più uno rispetto al numero dei componenti il consiglio direttivo, altrimenti i consiglieri avrebbero la maggioranza anche in assemblea e sarebbe impossibile per gli altri soci manifestare il proprio voto contrario. Ad esempio: cinque componenti il consiglio direttivo richiedono almeno undici soci.



### **3. FORMA E FORMALITA' DELLA COSTITUZIONE (codice fiscale, registrazione)**

Partiamo trattando il tema della FORMA: la costituzione deve avvenire con un atto scritto che permetta di avere la certezza di quanto stabilito dai sottoscrittori, che devono perciò firmare il documento stesso, che rappresenta la carta di identità dell'associazione.

Quando ci costituiamo, quando cioè facciamo “nascere” l'associazione, dobbiamo perciò scrivere le nostre intenzioni, senza tralasciare nulla degli aspetti fondamentali e qualificanti la nostra iniziativa. Per questo motivo il verbale va redatto in forma scritta e deve necessariamente indicare il luogo nel quale si tiene la riunione, le generalità dei presenti, il nome dell'associazione, il comune di sede, le finalità principali, la determinazione della quota associativa, la nomina del primo consiglio direttivo e del presidente (a meno che quest'ultima non sia demandata dallo Statuto al consiglio direttivo stesso) e, aspetto fondamentale, deve chiaramente indicare la volontà dei presenti di costituire l'associazione e di adottare lo Statuto che va allegato al verbale di costituzione. Questo documento (verbale assemblea costitutiva + statuto) viene chiamato anche “**atto costitutivo**”, proprio perché è l'atto di nascita dell'associazione.

#### ***Attenzione!!!***

L'incontro di costituzione dell'associazione rappresenta la prima assemblea dei soci, deve quindi essere trascritto nel libro dei verbali delle assemblee e non tenuto a parte rispetto ai verbali successivi che andremo a scrivere.

Nel caso di costituzione di libere forme associative, senza personalità giuridica<sup>2</sup>, è necessaria, abbiamo detto, la forma scritta. Dato che l'assenza di personalità giuridica lascia la responsabilità della rispondenza al vero di ciò che si scrive in capo ai firmatari, non è necessario che l'atto sia redatto da un notaio (cioè nella cosiddetta “forma pubblica”), ma è sufficiente che sia redatto in “carta libera” direttamente a cura dell'associazione.

A questo punto entra in gioco la FORMALITA', cioè gli atti che dobbiamo compiere perché la nostra associazione esista anche per le persone esterne (cioè “i terzi”), compresa l'amministrazione pubblica.

Innanzitutto è necessario **acquisire il numero di codice fiscale presso la sede dell'Agenzia delle Entrate** della zona dove è posta la sede legale dell'associazione. Questo ci permette di riferire all'associazione tutti documenti e gli atti di competenza. Il codice fiscale sarà necessario, ad esempio, per aprire un conto corrente, rilasciare una ricevuta, sottoscrivere una convenzione,

---

<sup>2</sup> Si veda quanto indicato a proposito della personalità giuridica al paragrafo 4

intestare una fattura di acquisto, etc. Insomma, la prova che qualsiasi documento sia riferito all'associazione è che sia a questa intestato e riporti il suo codice fiscale. Attenzione a non confondere il numero di codice fiscale con quello di partita IVA, dato che i moduli per la richiesta sono piuttosto simili (*Mod. AA5: richiesta del solo codice fiscale; Mod. AA7: richiesta codice fiscale e partita IVA*). La partita IVA va richiesta solamente ed esclusivamente nel caso in cui l'organizzazione di volontariato svolga attività economica commerciale di vendita, aspetto piuttosto raro data la delicatezza della coesistenza tra scopo solidaristico e gratuità delle prestazioni (indispensabili per identificare l'organizzazione di volontariato) e attività commerciale ai fini IVA. Accenniamo solo al fatto che, nel caso di partita IVA, l'associazione diviene un soggetto fiscale, da cui discende l'obbligo di dichiarazioni fiscali e di tenuta della contabilità, nei modi stabiliti dal regime IVA scelto. Inoltre, in questo caso l'associazione è tenuta ad effettuare ulteriori comunicazioni (ad esempio il Modello EAS) e non potrà più essere considerata ONLUS "di diritto"<sup>3</sup> (commi 1 e 5 art. 30 DL 185/2008).

Una volta acquisito il numero di codice fiscale possiamo registrare il nostro atto costitutivo. La "registrazione", come detto, serve per portare a conoscenza dei terzi l'esistenza e le caratteristiche della nostra associazione, fornendo data ma soprattutto contenuto certi all'atto. In altre parole, con la registrazione tutti quanti, soci e non soci, sanno quale è la versione dello statuto valida con cui confrontarsi.

La registrazione si effettua sempre presso l'Agenzia delle Entrate dove abbiamo richiesto il codice fiscale (tramite il Mod. 69).

### ***Cosa succede se ...***

*non registriamo l'atto costitutivo o modifichiamo lo statuto senza tornare a registrarlo?*

Come detto sopra, la registrazione serve per potere portare a conoscenza ai terzi esterni l'esistenza dell'associazione o le sue attuali norme. Nel caso in cui non venga registrato l'atto costitutivo, l'associazione esisterà solo come patto tra i sottoscrittori, ma nulla esisterà per gli esterni. Così, qualora non si registrino le modifiche allo statuto, queste varranno solo internamente (sempre che siano state approvate con le formalità richieste dallo statuto stesso), ma per gli esterni continuerà a fare fede lo statuto registrato e depositato all'Agenzia delle Entrate. E' un po' come avere due metri di diverse lunghezze: come fare ad intendersi sulle misure se non prendendo a riferimento la lunghezza standard del Metro di Londra? Ecco, la versione dello statuto registrata all'Agenzia delle Entrate è un po' il "Metro di Londra" dell'associazione.

---

<sup>3</sup> Come invece avviene per le organizzazioni di volontariato iscritte al registro provinciale o regionale del Volontariato (art. 10, comma 8, D. Lgs. 460/1997). Sul tema si veda anche il paragrafo 6 "ONLUS o non ONLUS"

### **Attenzione!!!**

In caso di organizzazione iscritta al registro del volontariato, non bisogna dimenticare che lo statuto modificato e registrato presso l’Agenzia delle Entrate deve necessariamente essere trasmesso anche all’Ufficio del Volontariato presso la Provincia, che deve verificare se sussistano ancora i requisiti per rimanere iscritti al registro del volontariato. La mancata trasmissione del nuovo statuto comporta la cancellazione dal registro!



### **FOTO FLASH**

*L’organizzazione di volontariato senza personalità giuridica si può costituire in forma scritta privata, senza l’ausilio di un notaio. Nel verbale di costituzione, i soci esprimono la volontà di fondare l’associazione, allegando lo Statuto. E’ necessario poi acquisire il numero di codice fiscale nonché registrare l’atto costitutivo presso l’Agenzia delle Entrate, perché l’associazione possa operare nei confronti degli esterni. **Attenzione** a non confondere la richiesta del codice fiscale, necessaria, con quello della partita IVA, indispensabile solo se si svolge attività economica di vendita, assai rara per un’organizzazione di volontariato.*

## **4. REGISTRAZIONE, ISCRIZIONE, RICONOSCIMENTO**

Indichiamo, a mò di glossario, i termini che a volte capita di confondere ma che riguardano adempimenti ed effetti molto diversi tra di loro:

### **REGISTRAZIONE**

Abbiamo detto che si tratta della formalità presso l’Agenzia delle Entrate, da effettuare al momento della costituzione ed a ogni variazione di statuto (Mod. 69), che serve a portare a conoscenza degli esterni e dello Stato la nascita o le modifiche dell’associazione. La registrazione è quindi indispensabile.

### **Attenzione!!!**

Gli atti delle organizzazioni di volontariato sono esenti sia dall’imposta di bollo che da quella di registro (art. 8 L. 266/91). E’ indispensabile che nella prima pagina dell’atto che si intende registrare sia indicata questa agevolazione (ad esempio: “atto esente da imposta di bollo e di registro ex art. 8 L. 266/91”). Non tutti gli uffici delle Agenzie delle Entrate riconoscono però tale agevolazione agli atti costitutivi, dato che la legge riserva le agevolazioni alle organizzazioni di volontariato iscritte nei relativi albi e, logicamente, al momento della costituzione l’organizzazione non può essere ancora iscritta. Alcuni uffici ovviano al problema sospendendo la pratica e

richiedendo che, una volta iscritta al registro del volontariato, l'associazione produca il documento di iscrizione a conferma della possibilità di fruire dell'agevolazione.

### **ISCRIZIONE**

Si intende solitamente come “iscrizione” quella al registro provinciale (o regionale) del volontariato. Questo adempimento non è obbligatorio, ma una volta iscritta l'organizzazione può beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 266/91. Si veda il successivo paragrafo 5 per i dettagli sugli effetti e gli obblighi della registrazione.

### **RICONOSCIMENTO**

A volte capita di confondere il fatto che l'ente pubblico possa dialogare con l'associazione (erogando contributi, sottoscrivendo convenzioni, etc.), oppure l'essere iscritti al registro del volontariato, con il riconoscimento pubblico. Tecnicamente l'associazione cosiddetta “riconosciuta” è un'associazione che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica. Significa che viene riconosciuta all'associazione una propria autonomia con la quale essa risponde autonomamente, rispetto ai propri rappresentanti e soci, degli obblighi patrimoniali. Ricordiamo che, invece, per le associazioni prive di personalità giuridica, il legale rappresentante e la persona che rappresenta l'associazione rispondono anche con il proprio patrimonio personale. Ma allora, perché tutte le associazioni non chiedono il riconoscimento? Perché comporta alcuni adempimenti – formali e soprattutto economici – difficili da rispettare per molte organizzazioni di volontariato. Il riconoscimento della personalità giuridica viene infatti assegnato solo nel caso di costituzione con atto pubblico, cioè redatto da un notaio, ma soprattutto se l'associazione dimostra alla Regione Emilia Romagna (l'ente che per il nostro territorio assegna e vigila sulle personalità giuridiche) di possedere un proprio patrimonio stabile e vincolato di almeno 15.000/30.000 Euro (l'importo varia a seconda della dimensione e delle attività dell'associazione).

## **5. IL REGISTRO REGIONALE E PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO (ONORI E ONERI)**

Le associazioni che possiedono i requisiti che abbiamo appena visto possono (non è obbligatorio, come vedremo) inoltrare domanda di iscrizione nel suddetto Registro.

Per iscrivere un'associazione bisogna inoltrare domanda all'Ufficio Volontariato, Associazionismo e Politiche Abitative della Provincia di Ferrara, che istruisce la pratica; acquisendo il parere del Comune di residenza dell'associazione. Il Comune deve quindi “solamente” esprimere un proprio parere circa la domanda, ma è la Provincia che, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della stessa, conclude l'istruttoria con l'iscrizione o il rigetto motivato.

Ma il registro è provinciale o regionale? La legge 266/91 istituisce i registri “regionali”, delegando poi le regioni ad emanare la legge regionale e le disposizioni attuative della tenuta dei registri stessi. In Emilia Romagna la materia è trattata dalle Delibere nn. 139 e 140 del 13/02/2006. In sostanza sono stati istituiti sia il registro provinciale che quello regionale: nel primo sono iscrivibili le organizzazioni che operano a livello provinciale ed i loro coordinamenti, nel secondo quelle che hanno “*rilevanza regionale*”, cioè quelle che operino in almeno quattro province del territorio regionale attraverso articolazioni locali strutturate su base associativa (cioè con soci propri locali) e gli organismi di collegamento e coordinamento di sole organizzazioni di volontariato, di cui almeno dieci iscritte in almeno quattro registri provinciali.

### ***Cosa succede se...***

Nel caso in cui la Provincia o la Regione ritengano siano necessari dei chiarimenti, i termini temporali sopra riportati vengono sospesi. La sospensione può anche riguardare la necessità di adeguamento dello statuto a normative che non erano state correttamente recepite.

L'eventuale rigetto motivato dell'iscrizione viene comunicato all'associazione, Nel caso in cui l'associazione voglia ricorrere contro il rigetto, deve provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione rivolgendosi al TAR.

Se invece va tutto bene, l'avvenuta iscrizione viene comunicata all'associazione, al Comune di riferimento e alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale.

### ***In pratica:***

La domanda di iscrizione deve essere redatta in carta libera (senza bolli) e secondo il modello indicato dalla Provincia. La domanda deve essere inviata a:

*Ufficio Volontariato, Associazionismo e Politiche Abitative della Provincia di Ferrara  
Via Madama 35, 44121 Ferrara.*

E' necessario allegare la copia di un documento di identità personale in corso di validità del Presidente o Legale rappresentante che firma la domanda.

### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE:**

1. Copia dell'atto costitutivo e statuto (vedi sopra) in vigore, redatto da notaio o come scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate.
2. Le sezioni locali di associazioni nazionali o regionali, dovranno allegare anche la dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione nazionale o regionale.
3. Elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione.

4. Relazione dettagliata dell'attività svolta dall'associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione. La relazione dovrà evidenziare l'ambito di attività e l'assenza di fini di lucro.

## **6. ONLUS O NON ONLUS**

Capita che ci si possa confondere tra “organizzazione di volontariato” ed “ONLUS”, sostituendo indifferentemente una definizione con l'altra. Non è così: le “organizzazioni di volontariato” sono disciplinate dalla specifica legge n. 266 del 1991 e devono rispondere ai requisiti che abbiamo indicato nel paragrafo numero 1. Le ONLUS (acronimo di “Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”) sono invece enti che possono assumere la forma di associazioni, comitati, fondazioni, cooperative ed altri enti privati, istituiti e regolati dalla Sezione II del Decreto Legislativo (atto con valore di legge, emanato dal Governo sulla base di una specifica delega da parte del Parlamento) n. 460 del 1997. Le ONLUS debbono prevedere una serie di principi e rispettare obblighi diversi da quelli delle organizzazioni di volontariato e godono di specifiche e particolari agevolazioni fiscali.

Ciò che interessa alle organizzazioni di volontariato è che al numero 8 dell'articolo 10 questo Decreto stabilisce che *“Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni”*. Questo è il punto: le organizzazioni di volontariato rimangono nella loro specifica e particolare tipologia, ma nel caso in cui siano iscritte nel registro provinciale o regionale (si veda il paragrafo 5), senza nessuna ulteriore domanda o iscrizione possono essere considerate **anche** ONLUS, potendo così indicare l'acronimo ONLUS dopo la propria denominazione ed utilizzare le agevolazioni previste dal Decreto, quando queste siano migliorative (cioè di miglior favore) rispetto a quelle indicate dalla specifica legge sul volontariato. Infatti lo stesso numero 8 del Decreto specifica che *“Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato [...] di cui alla citata legge n. 266 del 1991”*. Per l'analisi specifica delle agevolazioni fiscali rinviamo ad un prossima dispensa in merito.

### **FOTO FLASH**

*Le organizzazioni di volontariato devono rispettare le indicazioni della loro legge specifica (n. 266 del 1991) ma, se sono iscritte al registro provinciale o regionale del volontariato, diventano ONLUS di diritto e possono utilizzare, senza ulteriori adempimenti, anche le agevolazioni previste per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (decreto Legislativo n. 460 del 1997) ed utilizzare l'acronimo ONLUS dopo la propria denominazione.*

## 7. LIBRI SOCIALI, QUALI E COME

Una volta costituita l'associazione, la sua vita si sviluppa e cresce. Un principio fondamentale è quello della massima trasparenza e democrazia di tutti gli atti che vengono adottati nel corso della vita associativa. Per rispettare tale principio l'organizzazione si deve dotare di specifici libri o quaderni, sui quali trascrivere gli atti e le decisioni, di modo che siano consultabili ed esibiti nel caso di scarsa memoria o dubbio.

Il libri che devono essere istituiti devono quindi corrispondere agli organi sociali (registro dei soci aderenti, libro soci volontari assicurati, libro verbali dell'assemblea, libro verbali del consiglio direttivo ed eventualmente libro verbali del collegio dei revisori dei conti) ed ai movimenti di denaro (libro di cassa-banca, libro giornale, registro inventari).

### *Attenzione!!!*

Nel caso in cui l'organizzazione di volontariato sia in possesso del solo codice fiscale, non è necessario che i libri siano vidimati (operazione impossibile presso la Camera di Commercio, non essendo l'associazione dotata di numero di Repertorio Economico Amministrativo – REA); è sufficiente che siano intestati con il nome dell'associazione, l'indicazione del tipo di libro e che le pagine siano numerate progressivamente. **Il solo libro che va in ogni caso vidimato** (procedura che serve a rendere insostituibili le pagine del libro, apponendo su ognuna un timbro e, al termine, la certificazione del numero di pagine con la firma di autentica da parte di un notaio, un segretario comunale o altro pubblico ufficiale atto a tali adempimenti) è quello dei soci volontari assicurati. Spesso si utilizzano per comodità i libri a copertina verde acquistabili in cartoleria, che prevedono lo spazio per l'intestazione e sono già pre-numerati, ma possono andare bene anche altri formati. E' possibile utilizzare anche normali fogli A4 da inserire nella stampante per poter compilare così il verbale tramite il computer. In questo caso è necessario comunque predisporre l'intestazione in ogni pagina con nome dell'associazione e tipo di libro, oltre ad indicare la numerazione progressiva di ogni pagina. E' inoltre consigliabile utilizzare un sistema per la rilegatura (può bastare un semplice quadernone ad anelli).

Per potere essere reso definitivo, ogni verbale deve essere sempre firmato dal presidente dell'associazione e dal segretario verbalizzante.

Vediamo brevemente il contenuto di ogni libro:

|  |  |
|--|--|
| 1. LIBRO VERBALI ASSEMBLEE   | Sul quale trascrivere l'assemblea di costituzione e lo statuto. Di seguito i verbali delle successive assemblee  |
| 2. LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO   | Sul quale trascrivere i verbali degli incontri del consiglio direttivo   |
| 3. LIBRO VERBALI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI (se previsto dallo Statuto) | Sul quale trascrivere i verbali delle verifiche effettuate dal collegio e la relazione al bilancio   |
| 4. LIBRO DEGLI ADERENTI  | Sul quale riportare i dati identificativi di tutti gli aderenti all'organizzazione (coloro cioè che pagano la quota sociale)   |
| 5. LIBRO DEI SOCI VOLONTARI ASSICURATI                                       | Sul quale riportare i dati identificativi dei volontari attivi, per i quali sia prevista la copertura assicurativa<br><u>PER QUESTO LIBRO E' PREVISTO IN OGNI CASO L'OBBLIGO DI VIDIMAZIONE</u>  |
| 6. LIBRO DI CASSA (O GIORNALE)   | Può essere ad entrate-uscite o a partita doppia. Nel primo caso è utile avere almeno quattro colonne (entrate ed uscite di cassa e di banca).  |
| 7. BLOCCHETTO RICEVUTE   | In esenzione di bollo (art. 8 L. 266-91). Ad ogni entrata deve corrispondere una ricevuta, anche per le quote sociali. La matrice del blocchetto farà da riferimento per le scritture contabili. |
| 8. LIBRO INVENTARI   | Da utilizzare nel caso in cui l'associazione possieda beni durevoli.   |

Ogni libro dovrebbe essere tenuto separatamente dagli altri. A volte i verbali dell'assemblea e del consiglio direttivo sono tenuti insieme: questo metodo, se da un lato riduce il numero dei libri, dall'altro crea confusione perché i due organi hanno compiti e competenze diverse tra loro; inoltre il libro dei verbali delle assemblee può essere visionato da qualsiasi socio, mentre quello del direttivo può essere ispezionato dai soci solo sulla base di specifiche motivazioni.

**Attenzione!!!** Il libro degli aderenti e quello dei soci volontari che prestano attività e sono assicurati è bene siano separati, soprattutto nel caso non raro in cui i numeri delle due categorie siano diversi, altrimenti risulta che tutti i soci aderenti debbono essere coperti da assicurazione. In questo caso può essere quanto mai utile contattare il settore consulenze di Agire Sociale per analizzare la situazione specifica dell'Associazione.



Ogni organo ha proprie precise regole di funzionamento, che possiamo così riassumere in linea generale, richiamando sin da ora al fatto che gli statuti possono contenere specifiche diverse indicazioni:

- **ASSEMBLEA** - Si deve incontrare almeno una volta all'anno, per approvare il bilancio consuntivo, ed alla scadenza degli organi sociali, per la nomina dei nuovi. In questi casi l'assemblea viene chiamata "ordinaria", perché delibera su temi che normalmente accadono nella vita dell'associazione. In altri casi viene chiamata "straordinaria", perché tratta di temi che eccezionali, come la modifica dello statuto, la variazione della sede o lo scioglimento. Viene convocata dal consiglio direttivo, nelle modalità indicate dallo statuto, per iscritto e solitamente indicando la prima e la seconda convocazione (che, segnaliamo, non può essere fissata nello stesso giorno della prima). Questo perché di solito l'assemblea in seconda convocazione è valida con maggioranze inferiori alla prima, ed è quindi più certo il raggiungimento del numero legale. A volte, però, gli statuti possono prevedere stesse maggioranze in entrambe le convocazioni.

**Attenzione!!!**

Lo statuto può prevedere differenti percentuali di presenze e voti favorevoli per la validità delle decisioni, a seconda si tratti di assemblea ordinaria o straordinaria. Per lo **scioglimento** dell'associazione è però **sempre** necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli iscritti.

- **CONSIGLIO DIRETTIVO** - Si incontra ogni volta che è necessario per la gestione dell'associazione. Decide a maggioranza dei presenti, per questo è solitamente in numero dispari, ma non è obbligatorio se pensiamo di decidere con il confronto dialettico e non con la conta dei voti.

**Attenzione!!!**

Se un consigliere non è d'accordo con la decisione, deve richiedere che il suo dissenso venga verbalizzato, così sarà libero da eventuali future responsabilità.

- **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI** - Detto anche "collegio sindacale" ma impropriamente, dato che quello è l'organo delle Società commerciali. A questo spetta il controllo dei conti dell'organizzazione, almeno ogni tre mesi, prendendo a riferimento la scadenza del collegio stesso, e la redazione della propria relazione alla bozza del bilancio consuntivo, da presentare ai soci in occasione dell'assemblea di approvazione. Questo è un organo collegiale, presenta quindi sempre un unico indirizzo e non è previsto il voto di maggioranza.

**Attenzione!!!**

Nelle associazioni questo organo è di solito “interno”, serve quindi a tutela dei soci e non risponde alle normali norme del collegio sindacale, che dal 2004, con la riforma del diritto societario, vuole i sindaci iscritti all’albo dei revisori contabili. E’ chiaro che l’associazione, se lo ritiene opportuno, può dotarsi di un organo che risponda ai requisiti del collegio sindacale delle società, assumendo quindi i relativi doveri e responsabilità di vigilanza, a tutela del maggiore rigore dei controlli, ma si tratta di un’opportunità e non di un obbligo.

- **COLLEGIO DEI PROBIVIRI** – E’ un organo che raramente viene oggi nominato. Il suo compito è quello di dirimere eventuali dissidi tra i soci, ma la giurisprudenza recente ne ha sancito la ridotta capacità di dirimere definitivamente le questioni. Oggi è più utile fare ricorso a strumenti più rapidi, meno burocratici e meno costosi , come la Mediazione o Conciliazione che può essere demandata alla Camera di Commercio.

Si possono istituire, inoltre, alcune figure di tipo organizzativo, che non hanno cioè un ruolo specifico autonomo, ma che sono utili al funzionamento dell’associazione:

- **SEGRETARIO** - Si tratta della persona, diversa dal presidente, che ha il compito di redigere i verbali e trascriverli nei libri sociali, firmandoli insieme al presidente (per questo devono essere due persone diverse). La figura del segretario può essere prevista da statuto oppure nominata dal direttivo, scegliendola tra i componenti o tra i soci non eletti (nel qual caso non avrà diritto di voto), per tutta la durata del mandato o di volta in volta. Solitamente nelle assemblee si procede alla nomina, che deve risultare dal verbale stesso, ad ogni incontro.
- **TESORIERE** - Ha il compito di gestire i fondi dell’associazione, tenere l’amministrazione e predisporre la bozza di bilancio da presentare al consiglio direttivo. Come per il segretario, questa figura può essere prevista statutariamente o essere comunque nominata. Il tesoriere esegue le indicazioni del consiglio direttivo e non ha solitamente autonomia di spesa, se non entro i limiti indicati dal direttivo stesso al momento della nomina. Ha potere di firma, con il presidente, nei conti correnti intestati all’associazione.

**Attenzione!!!**

Nel caso in cui queste figure siano previste dallo statuto i loro compiti e relative responsabilità devono essere già indicati negli articoli che li riguardano. Nel caso in cui vengano invece nominati in assenza di previsioni statutarie, compiti e responsabilità dovranno essere specificati nella delibera di nomina, altrimenti si corre il rischio che ciascun socio possa intendere il loro ruolo in maniera differente e creare così pericolosi fraintendimenti.

## **8. L'ASSICURAZIONE**

La Legge 266/91 obbliga le organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri soci “*che prestano attività di volontariato*”. Rinviano il tema ad una trattazione specifica ed ai corsi di formazione organizzati da Agire Sociale, ciò che ci interessa specificare in questa sede è che l'assicurazione per le organizzazioni di volontariato che vogliono iscriversi al registro regionale o provinciale è **obbligatoria** e quindi ogni associazione ne deve tenere necessariamente conto. I costi sono però ridotti, poiché le assicurazioni possono essere stipulate in forma collettiva, assicurando cioè il numero di volontari che operano in contemporanea e non legando la polizza ai singoli nominativi. In questa maniera la spesa diminuisce, dato che spesso nelle associazioni i volontari prestano la propria opera secondo dei turni e con questo tipo di polizza si assicura il numero di persone presente per turno e non il totale di tutti i soci volontari coinvolti nelle attività. La motivazione di questo obbligo è finalizzata sia alla tutela del volontario - o del terzo - che è certo del giusto indennizzo dell'eventuale infortunio o danno subito, ma anche del presidente e dei soci in genere, dato che, nel caso in cui l'Associazione sia priva di personalità giuridica, l'indennizzo patrimoniale di un danno la cui causa sia riconducibile all'attività dell'associazione ricadrebbe su di loro... Per questi motivi l'assicurazione deve essere stipulata sia a tutela degli infortuni e delle malattie dei soci che della responsabilità civile verso terzi.

### ***Attenzione!!!***

Verificate che la polizza preveda che i soci siano considerati terzi tra loro, altrimenti l'eventuale danno causato da un socio ad un altro socio non sarà indennizzabile.

Richiamiamo infine a quanto detto sopra al paragrafo 7 in merito ai libri sociali, rispetto al libro dei soci volontari assicurati.

## **9. BILANCIO SÌ, MA COME? (CENNI)**

L'articolo 3 della legge 266/91 indica che gli statuti devono stabilire “*l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti*”.

L'indicazione ci pare abbastanza chiara e, a ben vedere, piuttosto facilitante. Non viene infatti indicato alcuno schema obbligatorio o tipo di contabilità da adottare, né nella legge né nei successivi decreti attuativi o leggi regionali di recepimento. Questo ci permette di redigere il bilancio secondo lo schema e sulla base del tipo di contabilità (entrate/uscite o dare/avere) che più si adatta alla complessità dell'associazione. E' fondamentale però che, sin dalla costituzione, abbiamo ben presente che dovremo redigere un bilancio a fine anno e che, di conseguenza, è

necessario raccogliere tutti i documenti giustificativi dei costi e delle entrate. Per esempio, i diritti di segreteria spesi per la registrazione dell'atto costitutivo, le spese per acquistare i libri sociali, le entrate delle quote associative ricevute in occasione della costituzione, etc.

Poi, nel corso dell'anno, si dovrà tenere un "giornale" (tecnicamente si chiama così), cioè un registro, su carta o con il computer, in cui annotare tutte le entrate o le uscite, a cui devono corrispondere sempre un documento giustificativo (o "pezza d'appoggio": fattura o scontrino per le spese, ricevuta per le entrate).

L'anno successivo, una volta cioè terminato l'anno di riferimento del bilancio, si deve predisporre il bilancio, raccogliendo tutti i movimenti contabili in voci rappresentative (ad esempio "quote associative", "cancelleria", "rimborsi spese", "spese telefoniche", etc.).

Una volta che il consiglio direttivo ha predisposto il bilancio, lo deve presentare all'assemblea per l'approvazione. Lo statuto, come abbiamo visto, deve prevedere le modalità di approvazione.

Normalmente i passi sono i seguenti:

- 1) il tesoriere predisporre la bozza del bilancio;
- 2) entro tre mesi (cioè entro marzo, se l'esercizio coincide con l'anno solare – ovvero dal 1 gennaio al 31 dicembre – come avviene nella maggior parte dei casi) il consiglio direttivo lo analizza ed approva la bozza, convocando entro un mese (quindi entro aprile, sempre se l'esercizio coincide con l'anno solare) l'assemblea per l'approvazione;
- 3) l'assemblea si incontra ed approva la bozza, rendendo così definitivo il bilancio dell'associazione. L'invito all'assemblea solitamente prevede la prima e la seconda convocazione, come abbiamo visto sopra.

**In pratica:** La prima convocazione deve fissare la data per l'assemblea entro il mese di aprile, ma l'invito può anche contenere la data della seconda convocazione, che si tiene solitamente non più tardi dei 30 giorni seguenti. Insomma, l'assemblea può arrivare così ad incontrarsi anche entro la fine del mese di maggio (sempre nel caso in cui l'esercizio coincida con l'anno solare). Nelle lettere di convocazione, se si vuole suggerire ai soci di trovarsi alla seconda, si fissa la prima in un orario improbabile (ad esempio le ore 24,00) e poi si indica in maniera evidenziata la data e l'orario della seconda (che non può essere fissata nello stesso giorno della prima).

**Attenzione!!!** E' indispensabile, comunque, che l'assemblea sia sempre convocata nelle modalità indicate dallo statuto, altrimenti i soci potrebbero richiedere una nuova regolare convocazione. Se non convocata, l'assemblea non può approvare il bilancio, che rimane quindi una "bozza" non definitiva.

**Attenzione!!!** Può accadere che si arrivi in ritardo nella predisposizione del bilancio, ma non è possibile che il consiglio direttivo analizzi la bozza di bilancio dopo la prima convocazione dell'assemblea.

A volte è presente anche il Collegio dei revisori dei Conti. Come regolarsi? La bozza di bilancio, una volta approvata dal consiglio direttivo, deve essere trasmessa al Collegio, perché rediga la propria relazione che deve terminare con un giudizio sul bilancio, solitamente con la proposta di approvazione.

### ***Cosa succede se...***

- L'assemblea non intende approvare il bilancio. Se questo atto "estremo" è dovuto al fatto che si ritiene che il bilancio contenga degli errori (chiamati "vizi"), il consiglio direttivo può predisporre una nuova versione, corretta. (*Tribunale di Milano, 6/12/1990*).
- Viene approvato, in buona fede, un bilancio che non rappresenta la vera situazione dell'Associazione. In questo caso il bilancio è "nullo", potremmo dire non valido (*Cassazione 21/2/2000 e 7/3/2006*). Ovviamente ciò deve essere dimostrato.
- Il bilancio è approvato, ma uno o più soci intendono "impugnare" (cioè richiedere l'annullamento) l'atto. Il termine è fissato in 90 giorni dalla trascrizione del verbale nel libro delle assemblee. La richiesta di annullamento deve seguire quanto indicato dallo Statuto o, in difetto, si procede davanti al Tribunale competente dove ha sede legale l'associazione.
- Il Collegio dei revisori dei conti propone di non approvare il bilancio. L'assemblea deve tenere conto di tale giudizio e trarne le conseguenze. Non è tuttavia obbligata a seguire tale indicazione (altrimenti sarebbe il Collegio che approva - o non approva - il bilancio), potendo cioè anche approvare il bilancio pur con il parere negativo del Collegio, il quale però così si libera da eventuali responsabilità, che rimangono invece in capo ai soci che approvano, essendo stati avvertiti dei problemi inerenti il documento proposto.

Se non succede nulla di tutto ciò, il bilancio è regolarmente approvato ... e poi? Come abbiamo visto, l'associazione di solito non è un soggetto fiscale, per cui **non** deve redigere anche una versione fiscale del bilancio o depositarlo presso la Camera di Commercio – Registro Imprese. E' sufficiente che una copia sia tenuta agli atti dell'associazione ed a disposizione dei soci che vogliano consultarla. E' importante che il bilancio sia allegato al verbale dell'assemblea che lo ha approvato, così si è certi del documento definitivo e non si corre il rischio di averne "più versioni" differenti tra loro.

**Attenzione!!!** A volte ci identifichiamo così tanto con l'associazione da confondere i due "portafogli". Può cioè succedere che si sostenga una spesa dell'associazione utilizzando soldi personali del volontario. In questo caso dobbiamo ricordarci di indicare nella contabilità dell'associazione, oltre all'uscita della spesa, anche l'eventuale entrata per donazione (nel caso in cui il volontario non voglia il rimborso dei soldi) oppure per il prestito (nel caso in cui il volontario si aspetti la restituzione della somma anticipata). Se non ci comportiamo così, di fatto spendiamo dei soldi che l'associazione formalmente non ha, visto che sono stati utilizzati i soldi personali del volontario. La conseguenza è che la cassa rischia di diventare "negativa", situazione assolutamente impossibile e che tradisce la gestione non corretta.

Un esempio, per passi successivi, può aiutare a capire:

1. nelle casse dell'associazione ci sono 100 euro;
2. un volontario acquista per conto dell'associazione, ma usando soldi propri, 180 euro di materiale, richiedendo la fattura intestata all'associazione;
3. il contabile dell'associazione registra l'acquisto – e quindi l'uscita per cassa - di 180 euro;
4. nella casse dell'associazione di sono "meno 80 euro", situazione impossibile

Il percorso corretto è:

1. nelle casse dell'associazione ci sono 100 euro;
2. il volontario acquista per conto dell'associazione, ma usando soldi propri, 180 euro di materiale, richiedendo la fattura intestata all'associazione;
3. il volontario avverte il contabile di avere pagato di tasca propria;
4. il contabile dell'associazione registra prima l'entrata per il prestito (o donazione) di 180 euro e poi l'uscita per l'acquisto, sempre di 180 euro;
5. nella casse dell'associazione rimangono i 100 euro iniziali, ma è anche contabilizzato che il volontario ci ha prestato (o donato) 180 euro e che nel caso del prestito, prima o poi, dovremo restituirli.

### **FOTO FLASH**



*L'associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio, quindi di tenere sin dalla costituzione una contabilità, anche semplice. Il bilancio deve sempre essere approvato dall'assemblea dei soci, come indicato nello statuto, per essere poi tenuto agli atti presso l'associazione. L'approvazione deve risultare da apposito verbale, da trascrivere nel libro delle assemblee ed a cui allegare una copia del bilancio approvato.*

## **10. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI IN CASO DI VARIAZIONE DI STATUTO O DI SEDE**

Può capitare che, nel corso della vita dell'associazione, si decida di modificare (o integrare) la previsione delle attività che si possono svolgere, oppure di cambiare alcune regole organizzative. E' indispensabile che ogni cambiamento di comportamento riguardante tutto ciò che è indicato nello statuto sia preceduto dalla modifica dello statuto stesso. Questo perché, come dicevamo, lo statuto rappresenta la "carta di identità" dell'associazione ed è il documento che deve essere preso a riferimento per identificare ciò che l'associazione può o non può fare.

Ad esempio: se lo statuto indica che l'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere recapitato ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno, le assemblee convocate in maniera differente potrebbero essere annullate per difetto di convocazione. Ancora, se avviamo un'attività diversa da quelle indicate nello statuto, corriamo il grave pericolo di svolgere attività non assistite dai benefici della Legge 266/91, primo tra tutti la non imponibilità fiscale.

Tutto ciò per dire che la corrispondenza tra pratica ed indicazioni di statuto non è un aspetto di pura formalità, ma assume importanti implicazioni per l'associazione.

La modifica dello statuto deve seguire le stesse formalità della costituzione, sono quindi necessarie:

- convocazione da parte del consiglio direttivo e recapito degli inviti ai soci, come previsto dallo statuto;
- assemblea straordinaria di modifica dello statuto, per la cui validità si deve consultare quanto dice lo statuto, nella versione (vecchia) che si intende cambiare;
- registrazione dell'atto (verbale di assemblea e nuovo statuto) presso l'Agenzia delle Entrate;
- comunicazione all'Ufficio Volontariato, Associazionismo e Politiche Abitative della Provincia di Ferrara, con allegati sia il verbale di assemblea che la nuova versione dello statuto.

Il nuovo statuto va trascritto nel libro verbali di seguito all'assemblea che lo ha approvato, per potere essere sempre consultabile da parte dei soci.

La modifica di sede merita un ragionamento a sé: attualmente, è possibile prevedere nello statuto che l'eventuale cambiamento di sede legale, se avviene nell'ambito dello stesso Comune, non comporti la modifica dello statuto. Tuttavia, quando si richiede sia il numero di codice fiscale che l'iscrizione al registro provinciale-regionale del volontariato, si indica l'indirizzo preciso della sede, che viene chiamata "sede legale", proprio perché è la collocazione dell'associazione che

risulta presso gli uffici pubblici. Il trasferimento della sede, perciò, anche se non comporta modifiche statutarie, deve **sempre** essere comunicato entro 30 giorni all’Agenzia delle Entrate ed entro 45 giorni all’Assessorato competente alla tenuta del registro del volontariato: diversamente, risulterà una grave difformità tra sede legale dichiarata e sede legale effettiva.

Invece in caso di statuti più datati, o in quelli in cui non sia presente la clausola che esclude la modifica statutaria per il trasferimento nell’ambito dello stesso comune, o ancora per trasferimento di sede in un comune diverso dal precedente, la modifica della sede legale comporta necessariamente la variazione di statuto, per cui debbono essere seguiti i passi appena sopra indicati relativi alle modifiche statutarie.

**In pratica:** per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate si deve utilizzare lo stesso modello usato per la richiesta del numero di codice fiscale, barrando la casella “variazione dati”, mentre la comunicazione alla Provincia deve essere sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante dell’Associazione, che deve allegare copia del proprio documento di identità.

**Attenzione 1!!!** Il mancato rispetto di questi adempimenti comporta la cancellazione dal registro del volontariato.

**Attenzione 2!!!** E’ possibile collocare la sede dell’associazione anche presso un’abitazione privata. In questo caso dobbiamo avere però l’attenzione di scrivere un accordo tra l’associazione e la persona che ha la titolarità di stare nei locali (proprietario o affittuario – avvertendo in questo secondo caso il proprietario), la cui sottoscrizione da parte dell’associazione deve essere autorizzata da un apposito verbale del consiglio direttivo. Questo perché l’associazione deve avere un “titolo” (potremmo dire il “permesso”) per potere occupare, anche solo formalmente, l’immobile. Nel caso in cui l’abitazione sia del presidente, sarà il vice presidente a firmare l’accordo per conto dell’associazione.

Vi suggeriamo, in ogni caso, di contattare il settore consulenza per essere certi di redigere correttamente quest’ultimo documento e in generale effettuare correttamente tutti i passaggi necessari in caso di modifiche statutarie o di sede.



## **11. ADEMPIMENTI E OBBLIGHI DELLO SCIoglimento**

Può accadere che l'associazione decida di "fermarsi", sciogliendosi. Questa fase viene anche chiamata di "liquidazione" perché viene liquidato, cioè ceduto, il patrimonio residuo e chiusa ogni attività.

Tale decisione spetta all'assemblea straordinaria poiché, come detto sopra, si tratta di un atto che non viene adottato normalmente; inoltre, trattandosi di una scelta particolarmente importante, la decisione deve essere presa con il parere favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

E' necessario inoltre che il consiglio direttivo accerti i motivi che causano lo scioglimento e convochi l'assemblea straordinaria per la decisione definitiva.

In tale occasione si dovrà stabilire:

- decisione di scioglimento dell'associazione (con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci);
- individuazione di un liquidatore (che può anche essere il presidente uscente), che è la persona incaricata delle operazioni necessarie alla "chiusura" definitiva dei conti dell'associazione: ad esempio, recupero di eventuali crediti e saldo di eventuali debiti;
- individuazione dell'organizzazione di volontariato a cui devolvere l'eventuale patrimonio residuo;
- inoltre, nei casi di amministrazione molto semplificata, approvazione contestuale del bilancio finale di liquidazione, che deve identificare la cifra liquida finale da devolvere.

Solitamente le attività dell'associazione sono complesse e richiedono quindi un certo tempo per essere chiuse definitivamente. Il liquidatore subentrerà perciò al consiglio direttivo e dovrà provvedere alle sole operazioni di incasso di eventuali crediti e/o contributi ed al saldo di eventuali debiti, per poi riconvocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

***In pratica 1:*** Il verbale dell'assemblea di scioglimento deve ripercorrere lo stesso percorso della costituzione, descritto ai paragrafi 3 e 4, compresa la registrazione. Ovviamente nel modulo di richiesta del codice fiscale barreremo la casella relativa alla chiusura ed al registro del volontariato invieremo la comunicazione di scioglimento anticipato, alla quale deve essere sempre allegato il verbale dell'assemblea che ha deliberato lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore (se c'è patrimonio residuo).

La domanda di cancellazione deve essere firmata dal legale rappresentante che deve sempre allegare la copia di un proprio documento di identità.

La Provincia provvede poi alla cancellazione dal registro del volontariato con atto del Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

**In pratica 2:** Spesso accade che, al momento della decisione di scioglimento, i soci iscritti non siano disponibili ad incontrarsi e quindi non sia possibile raggiungere la percentuale di validità necessaria per deliberare lo scioglimento. In questo caso è perciò opportuno che il consiglio direttivo operi una preventiva verifica dell'intenzione dei soci a rimanere nella base associativa, invitandoli, nel caso non ci sia più intenzione a proseguire il rapporto, a presentare formalmente il recesso da socio oppure, come caso estremo, verificando ad esempio quanti hanno versato la quota annuale di adesione, invitandoli eventualmente a regolarizzare la propria posizione ed avvertendo che, in difetto, verranno esclusi dalla base sociale. Attenzione alla formalità con cui si adempiono questi atti, perché, nel caso in cui non siano rispettate le indicazioni statutarie, i soci potranno richiedere l'annullamento della delibera di scioglimento.

Una volta effettuata questa operazione di verifica, saranno presenti i soli soci davvero intenzionati a partecipare e, quindi, a presenziare all'assemblea.

**Attenzione!!!** E' particolarmente importante percorrere tutti i passi necessari, perché altrimenti l'associazione viene lasciata in una sorta di "limbo giuridico", in cui tuttavia permangono tutti i normali obblighi, come la redazione ed approvazione del bilancio (che è da fare anche in caso di assenza di movimenti economici, cioè con il cosiddetto "bilancio pari a zero" ...) e la nomina degli organi sociali scaduti, con il rischio che, a distanza di anni, gli uffici pubblici chiedano conto della situazione dell'associazione, con conseguenti responsabilità degli inadempimenti in capo a presidente, consiglio direttivo e soci.

Sarebbe un po' come decidere di fermarsi da un viaggio abbandonando l'auto in mezzo alla strada, senza mettere la freccia (avvertendo tutti i soci), spegnere il motore (convocando l'assemblea straordinaria), scaricare i bagagli (devolvendo ad altre organizzazioni di volontariato gli eventuali residui) e parcheggiare (informando gli uffici pubblici preposti).

Tutti i documenti, compresi i libri verbali, devono essere conservati per almeno cinque anni, per eventuali futuri controlli.

**allegato (a) TRACCIA DI ASSEMBLEA COSTITUTIVA PER UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

**ASSEMBLEA PER LA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO  
DENOMINATA “ .....**

Oggi, alle ore \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_  
si sono riuniti i signori:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_

per la costituzione dell'associazione di volontariato denominata “.....” e per la discussione e deliberazione del seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. costituzione dell'associazione di volontariato “.....”;
2. approvazione dello Statuto e definizione della quota associativa;
3. nomina dei componenti il consiglio direttivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;

Viene chiamato ad assumere la presidenza dell'assemblea la/il sig.ra/sig. .... che chiama a fungere da segretario la/il sig.ra/sig. ....

Sul **punto 1) all’OdG** il Presidente richiama il percorso svolto dai presenti e la volontà da essi espressa per la costituzione di un'associazione di volontariato che si propone di:  
.....  
.....

Dopo vari interventi l'assemblea, all'unanimità

**delibera**

di costituire l'associazione di volontariato denominata “.....”.

In riferimento al **punto 2)** all'ordine del giorno viene poi data lettura della proposta di Statuto che, dopo alcuni chiarimenti, l'assemblea approva all'unanimità.

Si passa poi a definire la quota associativa, che per l'anno ..... viene stabilita dai presenti in € .....

Si passa quindi al **punto 3)**, elezione dei componenti il consiglio direttivo, che viene stabilito composto da ..... elementi. Dopo breve confronto, vengono eletti i sigg.

- ..... ;
- ..... ;

- ..... ;  
 - ..... ;  
 - ..... ;

L'assemblea nomina, tra questi, il Presidente nella persona della/del Sig.ra/Sig .....ed il Vicepresidente nella persona della/del Sig.ra/Sig. ....

**ATTENZIONE!!! VERIFICARE CHE LO STATUTO NON PREVEDA LA NOMINA DEL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, IN QUAL CASO NON RIPORTARE LE DUE RIGHE PRECEDENTI ED INDICARE, DOPO LE FIRME DI PRESIDENTE E SEGRETARIO CHE CHIUDONO IL VERBALE DI ASSEMBLEA, LA SEGUENTE FRASE:**

*Al termine della riunione il neo eletto consiglio direttivo si incontra e nomina, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vicepresidente rispettivamente nelle persone della/del Sig.ra/Sig. ....e della/del Sig.ra/Sig.....*

*Il Presidente* *Il Segretario*

\_\_\_\_\_

Non essendovi null'altro da deliberare ed avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 23.00 l'assemblea viene sciolta.

*Il Presidente* *Il Segretario*

\_\_\_\_\_

***Seguono nominativi e firme dei soci fondatori***

**allegato b) TRACCIA DI STATUTO PER UN'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

**STATUTO dell'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

“..... – *Associazione di volontariato*”

**ART. 1 - COSTITUZIONE**

E' costituita l'Associazione di Volontariato “.....”.

**ART. 2 - SEDE**

**2.1)** L'associazione ha sede legale a ....., in Via/Piazza .....

L'eventuale cambiamento di sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifiche dell'atto costitutivo, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti l'eventuale cambio di indirizzo.

**2.2)** E' possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera dell'assemblea ordinaria (*o straordinaria, a scelta*), che ne nomini il referente responsabile e ne determini compiti e responsabilità.

Si intende come sezione secondaria una parte totalmente integrante e dipendente dell'associazione, cioè senza autonomia giuridica e patrimoniale, ma dotata di mera autonomia amministrativa.

La sede staccata sarà invece una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

**ART. 3 - SCOPI ED ATTIVITA'**

**3.1) SCOPI** - L'associazione opera nell'ambito ..... (*ad esempio socio-assistenziale, sanitario, della protezione civile, educativo, culturale, della tutela ambientale, della tutela dei diritti, etc. etc.*)

L'Associazione .....

(*indicare sinteticamente gli scopi per i quali viene fondata ed opererà*)

**3.2) ATTIVITA'**

Per perseguire gli scopi sopra indicati, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- .....
- .....

(*inserire le attività che si prevedono di fare, anche in futuro*)

- ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi sociali sopra citati

L'Associazione, per perseguire i propri scopi sociali, potrà stringere e stipulare accordi e convenzioni con altre associazioni o enti pubblici o privati, nel rispetto delle proprie finalità ed autonomia.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività di raccolta fondi, da destinarsi esclusivamente e totalmente alle proprie finalità istituzionali.

**3.3)** L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di:

- quelle commerciali e produttive marginali (di cui all'art. 5, comma 1, lettera g Legge 266/91 e D.M. 25 maggio 95);
- di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse (di cui all'art.10, comma 1 D.Leg. 460/97).

**ART. 4 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE / PRINCIPI ISPIRATORI**

**4.1)** L'associazione ha carattere volontario e opera esclusivamente per fini di solidarietà; è apolitica e apartitica; non ha fini di lucro; garantisce la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dai soci volontari.

**4.2)** Le attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni personali e spontanee dei propri aderenti; l'attività dei soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno in via indiretta, e nemmeno da eventuali diretti beneficiari; ai soci possono essere rimborsate dall'associazione, nei limiti stabiliti dall'assemblea, solo le spese documentate e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

**4.3)** Onde poter perseguire pienamente le finalità statutarie, l'associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile adeguato:

- potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, o necessari a qualificare o specializzare la propria attività;
- potrà altresì attivare intese e rapporti di collaborazione con altre associazioni, e con istituzioni pubbliche.

**4.4)** Qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione è incompatibile con la qualità di socio.

**4.5)** L'associazione garantisce pari condizioni di accesso alle iniziative e ai servizi, che potranno essere erogati a titolo gratuito e/o tramite apposita convenzione.

**4.6)** L'attività dell'associazione si svolgerà secondo gli Statuti ed i regolamenti delle Federazioni alle quali l'associazione aderisce (ove esistano). *(comma eventuale, può anche non essere previsto)*

#### **ART. 5 - DURATA**

L'associazione ha durata indeterminata *(oppure si può prevedere un termine – ad esempio il 2050 – prevedendo la tacita prosecuzione)*.

#### **ART. 6 - SOCI**

**6.1)** L'associazione è aperta a chiunque si riconosca nei principi e negli scopi dell'associazione stessa e desidera collaborare fattivamente alla loro realizzazione. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato. Il socio può recedere in qualsiasi momento.

**6.2)** I soci si distinguono in:

- a) soci fondatori (sono quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo);
- b) soci ordinari (sono coloro che, interessati agli scopi della associazione, prestano la loro attività di volontariato);

Le quote sono determinate annualmente dall'assemblea *(o dal Consiglio Direttivo, a scelta)* in misura uguale per tutti i soci.

I singoli soci hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, ferma restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci. *(quest'ultima frase è facoltativa)*

#### **ART. 7 - DOMANDA DI AMMISSIONE**

**7.1)** La richiesta di adesione va presentata con domanda scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo. La richiesta deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettazione, senza alcuna riserva, delle finalità dell'associazione e di tutte le clausole contenute nello statuto vigente.

Nella domanda devono essere indicate eventuali specializzazioni e competenze, nonché il settore o il progetto in cui si desidera operare. *(quest'ultima frase è facoltativa)*

**7.2)** La domanda di ammissione deve essere esaminata entro ..... *(ad esempio: tre mesi)* e può essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo.

Decorso 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che venga comunicato il rigetto, la domanda si intende accolta.

Il rifiuto dell'ammissione deve essere motivato e comunicato all'interessato con lettera raccomandata.

**7.3)** Dalla data dell'avvenuta comunicazione della delibera di non accoglimento decorre il termine perentorio di giorni venti per il ricorso all'assemblea: il ricorso deve essere proposto per iscritto. L'assemblea si pronuncerà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.

7.4) Dell'ammissione dei nuovi soci sarà data comunicazione all'assemblea.

## **ART. 8 - CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

8.1) La cessazione della qualità di socio può avvenire:

- per dimissioni volontarie, comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per morte;
- decadenza automatica per mancato pagamento della quota sociale per oltre un anno;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, quando il socio abbia tenuto un comportamento contrario agli scopi dell'associazione, danneggiato o messo in pericolo l'immagine, la reputazione dell'associazione o la sua consistenza patrimoniale.

8.2) L'esclusione deve essere comunicata con lettera raccomandata e l'interessato potrà far ricorso all'assemblea, con le modalità per l'impugnazione del mancato accoglimento della domanda di adesione, come previste nell'articolo 7.3).

8.3) Del venir meno dei soci il Consiglio Direttivo dà comunicazione all'assemblea nella prima riunione utile.

8.4) In qualsiasi caso di cessazione i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono chiedere la restituzione della quota versata.

## **ART. 9 - DIRITTI / DOVERI**

9.1) Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di partecipare alle assemblee; di votare in assemblea, di prendere parte alle elezioni e di essere eletti alle cariche sociali; di svolgere il lavoro volontario preventivamente concordato; di recedere dall'associazione.

9.2) Tutti i soci hanno parità di diritti; essi hanno il diritto/dovere di prestare la loro attività di volontariato personalmente.

## **ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

10.1) Sono organi necessari:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

10.2) Sono organi eventuali:

- il collegio dei revisori dei conti;
- il comitato esecutivo;
- il tesoriere.

L'assemblea, ritenendolo opportuno e necessario, potrà costituire, con espressa delibera, il collegio dei revisori dei conti e nominare i membri; potrà nominare, nell'ambito del Consiglio Direttivo, il comitato esecutivo ed il tesoriere, demandandone la nomina allo stesso Consiglio (*oppure eleggendoli essa stessa, a scelta*).

In qualsiasi momento avvenga la nomina dei membri dell'organo eventuale, questo avrà una durata corrispondente alla durata prevista per il Consiglio Direttivo in carica o di nuova e contestuale nomina.

10.3) Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## **ART. 11 - ASSEMBLEA**

11.1) L'assemblea è l'organo deliberativo dell'associazione, formato da tutti i soci che, al giorno dell'invio della convocazione, risultano regolarmente iscritti.

Ogni socio dispone di un solo voto: può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta; ogni socio non può avere più di due deleghe.

11.2) L'assemblea deve essere convocata:

- almeno una volta l'anno (*oppure almeno due volte l'anno, se si vuole prevedere anche il bilancio preventivo*), per l'approvazione del bilancio consuntivo (*e del bilancio preventivo, se lo si vuole prevedere*);

- quando sia atto dovuto ai sensi del presente statuto;

- quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci, o quando ne sia fatta richiesta dal Collegio dei revisori dei conti o da almeno due dei suoi membri; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

**11.3)** L'assemblea può inoltre essere convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo, o il Presidente, lo ritengano utile per l'attività dell'associazione.

**11.4)** La convocazione deve essere effettuata dieci giorni prima, con avviso diretto ad ogni socio, per iscritto, o altri mezzi idonei a portarne a conoscenza la totalità dei soci.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione (che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima).

## **ART. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea deve:

1- approvare il bilancio o un rendiconto consuntivo;

2- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, compreso l'esame delle iniziative da sviluppare e promuovere (nel breve e nel lungo periodo), sulla base di proposte elaborate dal Consiglio Direttivo e/o da un numero di soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) degli associati;

3- approvare il bilancio preventivo (*se previsto al precedente art.11, comma 2*);

4- determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo ed elegerli tra i soci.

5- deliberare l'eventuale comitato esecutivo ed il tesoriere (*opzione facoltativa*);

6- decidere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;

7- deliberare, se ritiene, la costituzione del collegio dei revisori dei conti ed elegerne i membri;

8- stabilire la quota sociale annuale;

9- discutere e approvare l'eventuale regolamento interno, proposto dal Comitato direttivo, e le sue variazioni (*opzione facoltativa*);

10- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

11- approvare: la pianta organica dell'eventuale personale dipendente, i contratti di collaborazione per prestazione di lavoro autonomo, le convenzioni stipulate con istituzioni pubbliche e le intese di collaborazione con altre associazioni, deliberati dal Consiglio Direttivo.

12- deliberare su quant'altro a lei demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 13 - MAGGIORANZE**

**13.1)** Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**13.2)** Per modificare l'atto costitutivo occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati (*la percentuale è un'ipotesi, possono essere stabilite un numero di presenze diverse, superiore o inferiore, ad esempio la metà*) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**13.3)** Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (*nota: necessariamente – art. 21 c.c.*) degli associati.



#### **ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

**14.1)** Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea a scrutinio segreto; è composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di ... (*ad esempio: tre*) a un massimo di ... (*ad esempio: nove*) membri, comunque in numero dispari.

**14.2)** Il Consiglio Direttivo dura in carica ... anni; i membri del Consiglio possono essere riconfermati (*OPPURE: non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi*).

**ATTENZIONE!!! LA DURATA DI OGNI MANDATO E' MASSIMO DI TRE ANNI**

**14.3)** Il Consiglio è convocato dal Presidente, che lo presiede; si riunisce ... (*ad esempio: almeno una volta al mese*) e ogni qual volta il Presidente o un terzo dei suoi membri lo richiama.

**14.4)** La convocazione avviene mediante invito personale (per iscritto o orale), contenente l'ordine del giorno, da recapitare almeno 5 giorni prima della data fissata per l'incontro, salvo i casi di motivata urgenza.

**14.5)** Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti.

**14.6)** In caso di dimissioni o di decadenza di un consigliere prima della fine del mandato, l'assemblea provvede alla necessaria sostituzione. Le sostituzioni effettuate nel corso del ... (*anno/biennio/triennio, a seconda della scelta effettuata al precedente art. 14, comma 2*) decadono dalla carica insieme alle cariche in atto alla loro nomina.

**14.7)** Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo eventuali esperti o consulenti, che possono fornire pareri ma non hanno diritto di voto. (*opzione facoltativa*)

**14.7)** I membri del Consiglio, compreso il Presidente, non ricevono alcuna remunerazione per le loro cariche, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute a motivo della loro carica.

#### **ART. 15 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere tra i suoi membri, nella sua prima seduta, il Presidente ed il Vicepresidente (*ove non sia compito dell'assemblea*);
- nominare tra i propri membri (*se previsto dall'assemblea*) il comitato esecutivo determinandone i compiti nonché, eventualmente, un segretario ed un tesoriere;
- proporre all'assemblea le norme e i regolamenti per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'assemblea il programma di lavoro, in base alle linee di indirizzo espresse dalla stessa assemblea, promuovendo e coordinando le attività previste ed autorizzando le spese necessarie;
- redigere il bilancio consuntivo (dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti) da sottoporre all'assemblea e la relazione annuale sulle iniziative svolte e sui risultati raggiunti;
- predisporre il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea (*se previsto ai precedenti artt. 11 e 12*);
- convocare le assemblee;
- eseguire le delibere assembleari;
- accogliere o respingere, con parere motivato, le domande di adesione e deliberare la cessazione della qualità di socio;
- ratificare o modificare, nella prima seduta utile successiva, i provvedimenti adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- deliberare la pianta organica del personale da presentare all'approvazione dell'assemblea;
- autorizzare le spese di cui i soci possono chiedere il rimborso.

#### **ART. 16 - IL PRESIDENTE**

**16.1)** Il Presidente deve essere scelto tra i consiglieri; è eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti (*oppure eletto dall'assemblea, a scelta*).

**16.2)** Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio (*e dell'eventuale comitato esecutivo*).

**16.3)** Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

**16.4)** In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

**ART. 17 – COMITATO ESECUTIVO** (*organo eventuale: articolo da inserire se il Comitato è stato previsto al precedente art. 10, comma 2*)

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal segretario, dal tesoriere e da altri..... consiglieri.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

**ART.18 - TESORIERE** (*organo eventuale: articolo da inserire se il Tesoriere è stato previsto al precedente art. 10, comma 2*)

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche; controlla la tenuta dei libri contabili; predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

**ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI** (*organo eventuale: articolo da inserire se il Collegio è stato previsto al precedente art. 10, comma 2*)

**19.1)** Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

**19.2)** I revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti; partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con la facoltà di parola ma senza diritto di voto; verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.

**19.3)** I revisori dei conti non ricevono alcuna remunerazione per la loro carica. Trattandosi di ente non commerciale, ai revisori non si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile.

**ART. 20 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE**

**20.1)** Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi privati, sia nella forma di denaro che di altri beni;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali, da attività connesse, da manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta fondi; da occasionali attività di consulenza legate all'attività dell'associazione;
- rendite di beni mobili o immobili prevenuti all'associazione.

#### **ART. 21- ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

A conclusione di ogni anno il Consiglio Direttivo deve redigere, entro ..... (*al massimo 4*) mesi dalla scadenza dell'esercizio, il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea che lo discute e lo approva a maggioranza

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti eventualmente ricevuti dall'associazione.

#### **ART.22 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART.23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Ferrara.

#### **ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento interno, si deve fare riferimento alle norme di legge in materia di associazioni, alle norme contenute nel libro I del Codice Civile, nonché a quelle previste per i singoli casi specifici delle federazioni alle quali l'associazione aderisce (ove esistano).

\*\*\*\*\*

*Seguono nominativi e firme dei soci fondatori*

## allegato c) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

### **LEGGE NAZIONALE 11 AGOSTO 1991, n. 266**

#### **LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO**

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA  
la seguente legge:

#### **Art.1 - Finalità e oggetto della legge**

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le provincie autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

#### **Art.2 - Attività di volontariato**

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

#### **Art.3 - Organizzazioni di volontariato**

1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

#### **Art.4 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato**

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.

#### **Art.5 - Risorse economiche**

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
  - a) contributi degli aderenti;
  - b) contributi di privati;
  - c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  - d) contributi di organismi internazionali;

- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

#### **Art.6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome**

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

#### **Art.7 - Convenzioni**

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

#### **Art.8 - Agevolazioni fiscali**

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

*«1-ter. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un*

*ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».*

**4.** I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

#### **Art.9 - Valutazione dell'imponibile**

**1.** Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

#### **Art.10 - Norme regionali e delle province autonome**

**1.** Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

**2.** In particolare, disciplinano:

- a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;
- b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;
- c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
- d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
- e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;
- f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

#### **Art.11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi**

**1.** Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

**2.** Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

#### **Art.12 - Osservatorio nazionale per il volontariato**

**1.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

- a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
- b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
- c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
- e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;
- f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
- g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
- h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
- i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

**2.** E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

### **Art.13 - Limiti di applicabilità**

1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

### **Art.14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria**

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «*Legge - quadro sulle organizzazioni di volontariato*».

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «*Legge - quadro sulle organizzazioni di volontariato*».

### **Art.15 - Fondi speciali presso le regioni**

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

### **Art.16 - Norme transitorie e finali**

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

### **Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro**

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, infine, il seguente comma:  
 «*Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza*».

## **LEGGE REGIONALE 21 FEBBRAIO 2005, n. 12**

**NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 2 SETTEMBRE 1996, N. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)**

Bollettino Ufficiale n. 37 del 22 febbraio 2005

### **Art.1 - Finalità e oggetto**

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, con la presente legge riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. La presente legge, ispirandosi ai principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) ed ai

principi fondanti la Carta dei Valori del Volontariato, adottata dalle rappresentanze nazionali del volontariato il 4 dicembre 2001 a conclusione dell'Anno internazionale del volontario, disciplina i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta del registro regionale e dei registri provinciali delle organizzazioni stesse.

#### **Art.2 - Registri delle organizzazioni di volontariato**

1. Sono istituiti il registro regionale ed i registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione in detti registri è condizione necessaria per poter usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 266 del 1991 e per poter accedere alle forme di sostegno e valorizzazione previste dalla presente legge, nonché dalle altre leggi regionali.
2. Nel registro regionale vengono iscritte le organizzazioni aventi rilevanza regionale le cui caratteristiche verranno determinate da un'apposita direttiva di Giunta, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Nei registri provinciali sono iscritte le organizzazioni di volontariato non aventi rilevanza regionale, nonché i loro organismi di coordinamento e collegamento cui aderiscono organizzazioni di volontariato prevalentemente iscritte.

#### **Art.3 - Requisiti per l'iscrizione**

1. Possono richiedere l'iscrizione nel registro regionale e nei registri provinciali di cui all'articolo 2 le organizzazioni dotate di autonomia, liberamente costituite a fini di solidarietà e di impegno civile, qualunque sia la forma giuridica assunta, aventi sede ed operanti nel territorio regionale.
2. Le organizzazioni devono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione degli accordi degli aderenti, dell'atto costitutivo o dello statuto, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. Gli accordi, l'atto costitutivo o lo statuto devono inoltre prevedere i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti.
3. L'iscrizione nei registri regionale e provinciali di cui alla presente legge è incompatibile con l'iscrizione nel registro di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo"). Tale incompatibilità deve essere superata entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge.

#### **Art.4 - Procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione**

1. Le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione del registro regionale sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
2. Relativamente ai registri provinciali, le Province con propri atti disciplinano le modalità di iscrizione, cancellazione e revisione, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.
3. Il procedimento di iscrizione deve concludersi nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali documentazioni integrative.
4. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale e provinciali è pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e trasmesso annualmente all'Osservatorio nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge n. 266 del 1991.

#### **Art.5 - Attività di controllo**

1. Al fine di verificare l'effettiva esistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione, la Regione, previo parere della competente commissione consiliare, e le Province stabiliscono i criteri e le modalità di controllo diretto sulle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte. Il controllo dovrà in particolare verificare la trasparenza di bilancio, la democrazia di gestione, il radicamento territoriale delle organizzazioni e le modalità con cui le stesse usufruiscono delle forme di sostegno e di valorizzazione previste dalle leggi di riferimento.
2. Le Province disciplinano con propri atti i criteri e le modalità di controllo, nel rispetto di criteri minimi di uniformità delle procedure stabiliti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e previo parere della competente commissione consiliare, dalla Giunta regionale con proprio atto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale regionale.

#### **Art.6 - Accesso alle strutture e ai servizi pubblici o privati convenzionati**

1. Gli aderenti alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale e nei registri provinciali hanno titolo ad accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati con enti pubblici, operanti nei settori di loro interesse, per lo svolgimento delle loro attività, purché queste siano compatibili con le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti stessi. L'eventuale diniego all'accesso deve essere motivato.
2. L'accesso è in ogni caso subordinato ad accordi tra la struttura od il servizio e l'organizzazione di volontariato, in ordine alle modalità di presenza del volontariato ed alle modalità di rapporto tra i volontari ed il personale della struttura o servizio.
3. Gli accordi devono prevedere tra l'altro:
  - a) la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza;



- b) il rispetto da parte del volontario della normativa specifica riguardante l'attività svolta, nonché il rispetto delle norme per l'utilizzo delle attrezzature della struttura o servizio;
- c) il rispetto della libertà, dignità personale, diritti, convinzioni e riservatezza degli utenti, compresa la libertà per questi ultimi di rifiutare l'attività del volontario.

#### **Art.7 - Diritto di partecipazione e di informazione**

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali:

- a) possono partecipare alle fasi istruttorie della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
- b) possono proporre alla Regione ed agli Enti locali, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi ed iniziative di intervento nelle materie di loro interesse;
- c) hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli Enti locali nei settori di loro interesse.

2. La Regione, nell'ambito della propria attività istituzionale, favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti ed alle iniziative nazionali e dell'Unione Europea.

#### **Art 8 - Formazione, aggiornamento e qualificazione**

1. I volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui alla presente legge possono accedere alla formazione programmata ai sensi di quanto previsto all'articolo 44 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) erogata da organismi di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 33 della legge medesima.

2. Le organizzazioni di volontariato iscritte possono promuovere la formazione dei volontari aderenti.

#### **Art.9 - Contributi**

1. La Regione eroga contributi alle organizzazioni iscritte nei registri previsti dalla presente legge al fine di sostenere progetti d'interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini all'attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani.

2. La Giunta regionale definisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi e per l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi, nonché la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari.

#### **Art.10 - Spazi ed attrezzature**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della L.R. 10 aprile 1989, n. 11) e successive modifiche si applicano alle organizzazioni iscritte ai registri di cui all'articolo 2, anche se prive di personalità giuridica. L'uso degli spazi e delle attrezzature può essere concesso a titolo gratuito alle seguenti condizioni:

- a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle organizzazioni concessionarie;
- b) il legale rappresentante dell'organizzazione concessionaria s'impegna a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso.

#### **Art.11 - Disposizioni in materia di edilizia**

1. La sede ed i locali in cui si svolgono le attività delle organizzazioni di volontariato iscritte sono collocate di norma nel patrimonio edilizio esistente destinato ad attività pubbliche e di interesse generale.

2. Gli edifici e le unità immobiliari esistenti possono essere destinati alla sede ed alle attività delle organizzazioni di volontariato iscritte, anche in deroga alle destinazioni d'uso ammissibili definite dagli strumenti urbanistici vigenti, purché sia assicurato il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie e di quelle poste a tutela degli immobili che presentino un interesse storico-artistico. Per tali casi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 3 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia).

3. Le opere e le attrezzature realizzate dalle organizzazioni di volontariato iscritte usufruiscono dell'esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 31 del 2002.

#### **Art.12 - Servizi informativi**

1. Per garantire la circolazione delle informazioni utili allo svolgimento delle attività di volontariato, la Regione può stipulare accordi con i Centri di servizio di cui all'articolo 16 e con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalla presente legge da almeno sei mesi, per consentire l'accesso ai propri servizi di documentazione, informativi ed informatici, comunque nel rispetto delle vigenti norme sulla tutela della privacy.

#### **Art.13 - Rapporti convenzionali**

1. La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali da almeno sei mesi per l'erogazione di prestazioni ed attività, anche di carattere promozionale, compatibili con la natura e le finalità del volontariato.

2. I suddetti Enti devono pubblicizzare la volontà di stipulare convenzioni, nelle modalità che riterranno opportune,

dandone comunicazione in ogni caso a tutte le organizzazioni del loro territorio iscritte ai registri ed operanti nel settore oggetto della convenzione.

**3.** Le convenzioni devono essere stipulate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le attività oggetto del rapporto convenzionale devono essere svolte dalle organizzazioni contraenti con l'apporto determinante e prevalente dei propri aderenti volontari;
- b) deve essere verificato il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche;
- c) devono essere stipulate le assicurazioni previste dall'articolo 4 della legge n. 226 del 1991 in favore dei volontari aderenti alle organizzazioni;
- d) tra gli oneri derivanti dalle convenzioni, oltre alle spese ammesse a rimborso, ancorché non interamente documentate, devono figurare gli oneri relativi alle coperture assicurative ed eventuali quote parte delle spese generali di funzionamento delle organizzazioni.

#### **Art.14 - Criteri di priorità per le convenzioni**

**1.** Nella scelta delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare convenzioni, la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici non compresi nell'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione, si attengono a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa delle organizzazioni, considerando nel loro complesso:

- a) l'esperienza maturata nell'attività oggetto di convenzione;
- b) il livello qualitativo in ordine agli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, anche con riferimento a requisiti previsti dalle vigenti disposizioni;
- c) l'offerta di modalità a carattere innovativo o sperimentale per lo svolgimento delle attività di pubblico interesse;
- d) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;
- e) la definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni, in coerenza con le attività oggetto della convenzione;
- f) le attività innovative per la soluzione di problematiche connesse ad emergenze sociali o sanitarie od ambientali.

**2.** Qualora le attività da gestire in convenzione siano proposte direttamente dalle organizzazioni di volontariato per ragioni di utilità pubblica o richiedano una capacità operativa particolare, adeguata alle esigenze di pubblico interesse, gli Enti di cui all'articolo 13, comma 1, possono stipulare convenzioni dirette con le organizzazioni iscritte che dimostrino un adeguato grado di capacità ad assolvere gli impegni derivanti dalle convenzioni stesse.

#### **Art.15 - Principio di sussidiarietà**

**1.** Al fine di favorire l'autonoma iniziativa delle organizzazioni di volontariato, sulla base del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione e dall'articolo 9 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, gli enti pubblici di cui all'articolo 13, comma 1, riconoscono e sostengono progetti di utilità sociale promossi e gestiti direttamente dalle stesse organizzazioni in forma singola o in rete tra loro, o con altre organizzazioni di volontariato anche non iscritte.

#### **Art.16 - Centri di servizio per il volontariato**

**1.** I Centri di servizio per il volontariato (di seguito denominati 'Centri di servizio') sono istituiti dal Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato (di seguito denominato 'Comitato di gestione') e sono gestiti da organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, in forma associata. L'istituzione dei Centri di servizio deve avvenire d'intesa con la Provincia in cui avranno sede, previa valutazione dei progetti operativi presentati dai soggetti richiedenti.

**2.** Il Comitato di gestione istituisce un Centro di servizio per ogni territorio provinciale, tenendo conto delle esigenze locali, della presenza di organizzazioni di volontariato e delle richieste delle stesse.

**3.** Le modalità di funzionamento dei Centri di servizio sono disciplinate in accordo con gli indirizzi del Comitato di gestione da appositi regolamenti approvati dal competente organo del soggetto gestore.

**4.** Il Centro di servizio presenta annualmente al Comitato di gestione e al Comitato paritetico provinciale di cui all'articolo 23 una relazione illustrativa dell'attività svolta comprensiva del rendiconto tecnico e contabile.

**5.** I Centri di servizio sono finanziati dal fondo di cui al comma 1 del presente articolo, costituito ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997 (Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le Regioni), e tramite risorse autonomamente reperite.

**6.** Le Province ed i Comuni possono concorrere ad individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi e le attività dei Centri di servizio al fine di contenere i costi di gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato.

**7.** Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio devono prevedere una base associativa aperta che favorisca il ricambio nella composizione degli organi direttivi. Le organizzazioni aderenti devono essere in maggioranza iscritte nei registri.

**8.** L'appartenenza all'organo deliberativo ed all'organo di controllo dei soggetti gestori dei Centri di servizio è incompatibile con l'appartenenza agli organi direttivi di organismi a cui le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio provinciale di riferimento attribuiscono funzioni di rappresentanza. L'incompatibilità sussiste anche per l'appartenenza alla Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), ai Comitati di cui all'articolo 23 ed agli organismi di concertazione istituiti

dagli Enti locali.

#### **Art.17 - Compiti e attività dei Centri di servizio**

1. I Centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri. In particolare:

- a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) offrono iniziative di formazione a favore degli aderenti ad organizzazioni di volontariato e rispondenti ai loro bisogni formativi, nonché un servizio di informazione in merito ad iniziative formative promosse dalle organizzazioni di volontariato sul territorio regionale;
- d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale, su esperienze, linee e processi di sviluppo del settore a livello comunitario e internazionale;
- e) incentivano e sostengono il ruolo e l'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione ed alla valutazione delle politiche sociali nei singoli ambiti zonali;
- f) contribuiscono all'attuazione di progetti promossi ed attuati dalle organizzazioni di volontariato, in forma singola, o in rete tra loro, o con altri soggetti istituzionali per dare risposte puntuali ed efficaci ai bisogni del territorio e del volontariato.

2. Il Comitato di gestione ripartisce annualmente il fondo di competenza tra i diversi Centri di servizio istituiti sulla base di criteri oggettivi, garantendo prioritariamente le risorse necessarie al sostegno delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1. Destina inoltre parte del fondo di competenza al finanziamento dei progetti di cui alla lettera f) del comma 1. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3 i criteri vengono individuati fatta salva l'autonomia progettuale dei Centri di servizio.

3. I progetti di cui al comma 1, lettera f) possono contribuire al sistema integrato dei servizi predisposto con i Piani di zona di cui alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), o ad altri sistemi integrati di intervento previsti da altre leggi regionali, ovvero rispondere alle priorità territoriali autonomamente individuate dalle organizzazioni di volontariato.

4. Il Comitato di gestione può altresì destinare parte del fondo di competenza al sostegno dei progetti formativi attivati dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito del servizio civile volontario, di cui alla legge regionale 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della L.R. 28 dicembre 1999, n. 38) e della protezione civile.

#### **Art.18 - Controlli sui Centri di servizio**

1. Con cadenza annuale il Comitato di gestione, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, attiva procedimenti di verifica sull'attività e sulla gestione contabile dei Centri di servizio. Per detti procedimenti il Comitato si può avvalere di persone alle quali siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale nelle discipline economico-contabili.

2. Qualora a carico delle associazioni di organizzazioni che gestiscono i Centri di servizio venga accertato, tramite le procedure di verifica di cui al comma 1, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato, o lo svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti, o irregolarità di gestione, od il mancato rispetto delle norme di riferimento, il Comitato di gestione provvede a cancellare, con provvedimento motivato, le stesse associazioni dall'elenco di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c) del DM 8 ottobre 1997. Le associazioni di organizzazioni di volontariato che gestiscono i Centri di servizio sono altresì cancellate qualora appaia opportuna una diversa funzionalità o competenza territoriale in relazione ai Centri di servizio esistenti, ovvero nel caso in cui dette associazioni siano state definitivamente cancellate dai registri istituiti con la presente legge.

3. Nel caso di cancellazione di un soggetto gestore il Comitato di gestione, limitatamente all'ambito provinciale d'interesse, provvede a bandire apposito invito alle organizzazioni di volontariato a presentare progetti per la gestione del Centro di servizio.

#### **Art.19 - Partecipazione al Comitato di gestione**

1. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, è componente del Comitato di gestione. Lo stesso Presidente nomina quali componenti del medesimo Comitato quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionale o provinciali ed un rappresentante degli Enti locali, designati rispettivamente nell'ambito della Conferenza di cui all'articolo 20 della presente legge e dalla Conferenza Regione - Autonomie locali di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche.

#### **Art.20 - Conferenza regionale del volontariato**

1. La Regione, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999, indice la Conferenza regionale del volontariato quale momento di confronto e verifica sulle politiche di

interesse per il volontariato. La Conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale od in quelli provinciali ed è indetta, di norma, almeno quaranta giorni prima della scadenza del Comitato di gestione.

2. Sono invitati a partecipare alla Conferenza gli Enti locali, le Aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), gli enti di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri di cui alla presente legge.

3. Alla Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un rapporto del Comitato di gestione sulla propria attività di controllo ed un rapporto dei Centri di servizio sulle attività svolte.

4. Nell'ambito della Conferenza, le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali designano i propri rappresentanti nel Comitato di gestione, assicurando la rappresentanza dei territori provinciali e dei diversi ambiti di attività, anche attraverso il criterio della rotazione.

#### **Art.21 - Raccordo e confronto tra volontariato ed Enti locali**

1. Al fine di favorire il costante raccordo tra il volontariato e gli Enti locali, la Conferenza regionale del Terzo settore può chiedere alla Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie locali di convocare tra le due Conferenze, nelle forme concordate, speciali sessioni di informazione, dibattito, approfondimento, confronto, verifica e proposta.

#### **Art.22 - Osservatorio regionale del volontariato**

1. E' istituito l'Osservatorio regionale del volontariato quale Sezione speciale della Conferenza regionale del Terzo settore.

2. La Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo settore, con proprio atto provvederà a determinare la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio assolve alle seguenti funzioni:

a) analizzare le necessità del territorio e le priorità di intervento;

b) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccogliere dati, documenti e testimonianze riguardanti le attività di volontariato;

c) promuovere direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato, iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di volontariato;

d) adottare iniziative di proposta, di impulso, di sensibilizzazione e di verifica in materia di volontariato;

e) assicurare il rapporto e il confronto con i Comitati paritetici provinciali di cui all'articolo 23 e con il Comitato di gestione, fornendo indicazioni e suggerimenti per la loro attività;

f) supportare la Conferenza regionale del Terzo settore nell'individuazione delle problematiche di rilievo da sottoporre all'attenzione della Conferenza di cui all'articolo 20 e alla discussione a livello provinciale.

#### **Art.23 - Comitati paritetici provinciali**

1. Le Province costituiscono Comitati paritetici provinciali composti da rappresentanti degli Enti locali e delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nel registro regionale o nei registri provinciali. Partecipano inoltre ai Comitati paritetici provinciali i rappresentanti dei soggetti che contribuiscono al fondo speciale per il volontariato in relazione alle diverse appartenenze territoriali.

2. I Comitati paritetici provinciali sono preposti al costante raccordo e confronto tra il volontariato e gli Enti locali con funzioni di proposta, di impulso, di sensibilizzazione, di verifica e di valutazione. I Comitati fissano le priorità per l'azione del Centro di servizio istituito sul territorio provinciale. In particolare contribuiscono all'individuazione delle priorità di intervento territoriali per la programmazione dei progetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f).

#### **Art.24 - Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e relativo capitolo, che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

#### **Art.25 - Disposizioni transitorie**

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede a disciplinare le modalità ed i tempi per la gestione della fase transitoria. Tali modalità tengono conto delle competenze specifiche di ciascun soggetto istituzionale gestore dei registri istituiti secondo quanto previsto all'articolo 2.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 1, le Province provvedono a recepire con apposito atto le iscrizioni attribuite dalla Regione.

3. Ai procedimenti per la concessione di contributi iniziati sulla base delle norme modificate o abrogate dalla presente legge, non ancora conclusi alla data dell'entrata in vigore della stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

4. La prima Conferenza regionale del volontariato programmata dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà indetta almeno quaranta giorni prima della scadenza del Comitato di gestione in carica per il biennio 2006-2008. E' fatta salva ogni futura norma che intervenga a modificare la durata del mandato del Comitato stesso stabilita con il decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà sociale 8 ottobre 1997.

**Art.26 - Abrogazione della legge regionale 2 settembre 1996, n. 37**

1. La legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26) è abrogata.

**DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1997, n. 460 – Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS**

**Articolo 10, comma 8 (per il testo completo del Decreto vedi il link nella sezione “Siti Internet utili”)**

Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

**DECRETO MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 14 FEBBRAIO 1992 – Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima**

Il Ministro dell'Industria del Commercio e dell' Artigianato.

Visto l'Art. 4 della legge 11 Agosto 1991 n. 266, legge quadro sul volontariato, in particolare il comma 2, che prevede l'individuazione, con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell' Artigianato di meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche numeriche e collettive, per gli aderenti alle organizzazioni di volontariato e la disciplina dei relativi controlli;

Decreta:

**Art.1 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato**

1. Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono: obbligati ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall' esercizio dell' attività medesima.

**Art.2 - Polizze assicurative**

1. Le assicurazioni di cui all' articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica.
2. Le assicurazioni di cui al comma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'Art. 3.
3. Le predette assicurazioni devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato, che prestano attività di volontariato, sulla base delle risultanze del registro di cui all'Art. 3 alla data di stipulazione delle polizze, nonché coloro che aderiscono all'organizzazione in data successiva.
4. Per questi ultimi le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro.
5. Per coloro che cessano dall'adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell'annotazione della cancellazione nel registro.
6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all'assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi degli aderenti alle organizzazioni e le successive variazioni, contestualmente alla iscrizione al registro di cui all'Art. 3.

**Art.3 - Adempimenti delle organizzazioni di volontariato**

1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti, numerato progressivamente in ogni pagina, bollato in ogni foglio da un notaio, il quale deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono Il registro deve essere annualmente vidimato.

2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza.
3. I soggetti che aderiscono alle organizzazioni di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti in quest'ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell'organizzazione.
4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell'organizzazione di volontariato. L'annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica.
5. Il registro deve essere barrato al termine di ogni giorno ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso deve apporre giornalmente la data e la propria firma.

#### **Art.4 - Controllo**

1. Il controllo viene esercitato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISV AP) nei limiti delle proprie competenze.
2. Le organizzazioni di volontariato comunicano a ciascuna regione o provincia autonoma nel cui territorio esercitano la loro attività ed all'osservatorio nazionale per il volontariato l'avvenuta stipulazione delle polizze concernenti le assicurazioni di cui all'Art. 1 entro i 30 giorni successivi a quello della stipulazione delle polizze stesse. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**allegato d) SITI INTERNET UTILI**

- Il sito di Agire Sociale, Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Ferrara:  
**[www.ferrarasociale.org/csv](http://www.ferrarasociale.org/csv)**
- Il portale del sociale a Ferrara: **[www.ferrarasociale.org](http://www.ferrarasociale.org)**
- Agenda Solidale: le organizzazioni di volontariato della provincia di Ferrara:  
**<http://agendasolidale.it>**
- Vuoi fare volontariato? Clicca su “mi riguarda: la bottega delle azioni”. Il sito con domanda e offerta di volontariato a Ferrara e provincia: **<http://www.miriguarda.it>**
- Voci dalle associazioni: servizi diretti alle associazioni di promozione sociale della provincia di Ferrara: **<http://www.vocidalleassociazioni.org>**
- Il sito dell’Agenzia delle Entrate (per scaricare i moduli per la richiesta di Codice Fiscale e per la registrazione dell’atto costitutivo, l’indice dei codici di attività, ecc.):  
**<http://www.agenziaentrate.it>**
- Deliberazione della Giunta Regionale n.139/2006 (modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato):  
**[http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/volontariato/normativa/Delib GR 139 2006.htm](http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/volontariato/normativa/Delib_GR_139_2006.htm)**
- Pagine del sito della Provincia di Ferrara dedicate alla normativa e alla modulistica per l’iscrizione nel Registro delle associazioni di Volontariato (dalle quali è possibile scaricare anche l’elenco delle organizzazioni iscritte al Registro del Volontariato):  
**<http://www.provincia.fe.it/sito?doc=7F7A12CAECA1EA9BC1256DAC003A5BBC>**
- Banca dati regionale del Registro del Volontariato:  
**<http://www.emiliaromagnasociale.it/emiliaromagnasociale/volontariato/ricerca.asp>**
- Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (cosiddetto “Decreto ONLUS”):  
**<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97460dl.htm>**
- Regione Emilia Romagna: schede e moduli per il riconoscimento della personalità giuridica:  
**[http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/unitainformative/file\\_html/500000000138.htm](http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/unitainformative/file_html/500000000138.htm)**
- Assicurazione per il volontariato (proposta Agire Sociale – Cattolica Assicurazioni Agenzia Santa Brigida Parma): **<http://www.polizzaunicadelvolontariato.it/>**
- Il sito del Coordinamento Provinciale degli enti di servizio civile volontario:  
**<http://www.ferrara.copresc.it>**
- Il sito dell’Informagiovani di Ferrara, con un’ampia sezione dedicata al “sociale”:  
**<http://www.informagiovani.fe.it>**

## **CHI SIAMO**

I Centri di Servizio per il Volontariato sono organismi gestiti da associazioni di volontariato e finanziati dal Comitato di Gestione Regionale sulla base della Legge Quadro sul volontariato n° 266/91. Il **CSV Ferrara** si chiama “Agire Sociale” ed è uno dei nove centri attivati in Emilia Romagna.

## **I NOSTRI SERVIZI**

Obiettivi dei Centri di Servizio per il Volontariato sono il sostegno, la promozione e lo sviluppo del volontariato territoriale. Ecco perché **AGIRE SOCIALE - CSV Ferrara** fornisce una serie di **SERVIZI GRATUITI** rivolti alle organizzazioni iscritte e non al Registro Provinciale del Volontariato e a tutte le persone interessate ad avvicinarsi al mondo del volontariato.

### ⇒ **CONSULENZA**

Per avere informazioni sugli adempimenti e le leggi per l'avvio e la gestione di un'associazione.

### ⇒ **DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE**

Articoli di giornale, trasmissioni radio, libri, informazione in Internet per favorire lo sviluppo della cultura del volontariato attraverso la comunicazione e la documentazione di esperienze significative.

### ⇒ **FORMAZIONE**

Per proporre e partecipare a corsi specifici per i volontari del settore no-profit e del sociale in generale.

### ⇒ **LOGISTICA**

Per usufruire gratis di spazi e strumenti utili alle organizzazioni di volontariato nello svolgimento delle loro attività (sala riunioni, pc portatile, videoproiettore, macchina fotografica, videocamera, registratore ed altri).

### ⇒ **PROGETTAZIONE**

Per avere informazioni e supporto nella presentazione e nella realizzazione di progetti e nella ricerca dei relativi finanziamenti.

### ⇒ **PROMOZIONE**

Un aiuto per valorizzare l'operato della tua associazione e del volontariato, attraverso lo sviluppo di adeguati strumenti comunicativi: comunicati stampa, consulenze grafiche, siti Internet, ecc..

### ⇒ **SERVIZIO CIVILE**

Tutte le informazioni sui bandi e sui progetti di Servizio Civile Nazionale e Servizio Civile Regionale, sia per i giovani interessati che per le associazioni che vogliono accoglierli.

### ⇒ **SPORTELLO VOLONTARIATO VOLONTIERI**

Per promuovere lo sviluppo di esperienze di volontariato favorendo l'incontro tra aspiranti volontari e le organizzazioni di volontariato del nostro territorio.

## **DOVE SIAMO**

### **ARGENTA**

Via Circonvallazione, 21/A - Tel. e fax 0532/852011 – e-mail: [argenta@csvferrara.it](mailto:argenta@csvferrara.it)

### **BONDENO**

Via dei Mille, 16 (c/o Serv. Socio-scolastico) – Tel. e fax 0532/899504 – e-mail: [cento@csvferrara.it](mailto:cento@csvferrara.it)

### **CENTO**

Via Falzoni Gallerani, 18/20 – Tel. e fax 051/902952 – e-mail: [cento@csvferrara.it](mailto:cento@csvferrara.it)

### **CODIGORO**

Piazza Matteotti, 60 (c/o URP) – Tel. 320/0587700

### **FERRARA**

Viale IV Novembre, 9 – Tel. 0532/205688 – fax 0532/242528 – e-mail: [segreteria@csvferrara.it](mailto:segreteria@csvferrara.it)

### **PORTOMAGGIORE**

Via Carducci, 11 – Tel. 0532/320387 – 333/9138935 – e-mail: [portomaggiore@csvferrara.it](mailto:portomaggiore@csvferrara.it)

SEGUICI ANCHE IN



cerca “Agire Sociale Csv Ferrara”